

Copia Ufficio Segreteria

Spedito alla Commissione Provinciale di Controllo
 il **16 GEN. 1978** Prot. N. **336**
 L'impiegato responsabile: *CH*

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 95 del Reg.	OGGETTO: Adozione del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.
Data 27-12-1977	

L'anno millenovecento **settantasette** addì **ventisette** del mese di **Dicembre** -
 alle ore **18,30 e segg.** e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.

Alla ⁽¹⁾ **prima** convocazione in sessione ⁽²⁾ **ordinaria** di-oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Altamore Michele Alberto	si		Luca Sebastiano	si	
Altamore Michele Francesco	si		Malizia Michele		si
Altamore Pietro	si		Mancuso Salvatore	si	
Astuto Ignazio	si		Mannuzza Giuseppe	si	
Bantorno Gesualdo	si		Mantello Gaetano	si	
Canzoniere Salvatore	si		Morello Vincenzo	si	
Cracò Pietro	si		Murgo Giacomo	si	
Cucuzza Salvatore	si		Palermo Giuseppe	si	
Damico Angelo		si	Pedi Francesco	si	
Gargano Francesco	si		Piccolo Sebastiano	si	
Grosso Salvatore	si		Purpora Gaetano	si	
Guglielmino Santo	si		Rizzo Francesco Giuseppe	si	
La Rocca Giuseppa	si		Rizzo Santo	si	
Lia Salvatore	si		Sammartino Giuseppe	si	
Lombardo Biagio	si		Virga Michele	si	

(1) Prima o seconda - (2) Ordinaria o straordinaria.

Presenti N. **28** -

Assenti N. **2** -

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Avv. Vincenzo Morello** -
 nella sua qualità di **Sindaco** -

- Assiste il Segretario Capo **Dott. Salvatore D'Urso** -

La seduta è pubblica =



In continuazione di seduta.-

IL PRESIDENTE

espone ai Consiglieri che i Tecnici incaricati della redazione del Piano Regolatore Generale del Comune, hanno espletato la fase del loro incarico, comprendente l'elaborazione del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, entro i termini e con le modalità previste dal disciplinare d'incarico, che il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione N°18 del 18-3-1977.-

Esprime un vivo ringraziamento ai Tecnici incaricati, che sono presenti in aula, al fine di dare ogni chiarimento richiesto dal Consiglio.-

Indi si dà lettura per intero del Regolamento Edilizio redatto dai Tecnici incaricati.-

Esaurita la lettura, essendo le ore 20,30 il Presidente, sentiti i Consiglieri, dispone una breve sospensione della seduta.-

Alle ore 20,55 riprende la seduta con gli stessi Consiglieri presenti.-

Chiesta ed ottenuta la parola l'Assessore Sig. Pedi Francesco, propone di apportare le seguenti modificazioni ad alcuni articoli del Regolamento Edilizio elaborato dai Tecnici incaricati:

- All'art.6 Lettera a) sono aggiunte infine le parole: "comprese le edicole funerarie".-

- All'art.7 Lettera e) dopo le parole: "fosse settiche o biologiche" sono aggiunte le parole: "e canne fumarie".

All'art.4 Lettera h) le parole: "di un esperto" vengono sostituite dalle parole: "di un artigiano esperto".-

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Geom. Canzoniere Salvatore, propone di apportare al Regolamento Edilizio la seguente modificazione:

- All'art.4 Lettera h) sono aggiunte in fine le parole: "scelto tra una terna di nomi di artigiani segnalati dalle Organizzazioni professionali di categoria più rappresentative di Grammichele".-

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Avv. Virga Michele propone di apportare al Regolamento Edilizio la seguente modificazione:

- L'art.4 Lettera e) è sostituito dal seguente: "di un Consigliere Comunale designato dalla minoranza".-

A questo punto escono dall'aula i Consiglieri: La Rocca Giuseppa, Purpora Gaetano, Grosso Salvatore e Mancuso Salvatore. Pertanto i presenti sono 24 e gli assenti 6.-

Il Presidente mette ai voti la proposta dell'Assessore Pedi Francesco e la proposta del Consigliere Canzoniere Salvatore, invitando i Consiglieri a votare per alzata e seduta, intendendosi favorevoli alla proposta dell'Assessore Pedi coloro che rimarranno seduti, mentre coloro che si alzeranno si intendono favorevoli alla proposta del Consigliere Canzoniere.-

Effettuata la votazione si ha il seguente risultato:

- - Favorevoli alla proposta Pedi - - - - - N° 16 -
- - Favorevoli alla proposta Canzoniere - - - - - N° 8 -

Pertanto la proposta dell'Assessore Pedi Francesco viene approvata.-

Indi il Presidente mette ai voti la proposta del Consigliere Virga Michele, che, sempre per alzata e seduta il Consiglio respinge con voti favorevoli 8 e contrari 16.-

Chiesta ed ottenuta la parola l'Assessore Pedi Francesco, propone di apportare le seguenti altre modificazioni al Regolamento Edilizio:

- All'art.23 n°11 - dopo le parole: "dei volumi porticati" vengono aggiunte le parole: "se inferiori al 30% della superficie coperta o".
- All'art.27 primo comma la parola: "licenza" viene sostituita dalla parola: "autorizzazione".
- All'art.18 secondo comma le parole: "Ingegneri o Architetti" vengono sostituite dalle parole: "chi per legge".
- All'art.14 secondo comma n.1) dopo le parole: "l'abbia abbandonata" vengono aggiunte le parole: "e non sia stato sostituito entro quindici giorni".
- All'art.14 secondo comma n°3) sono soppresse le parole: "a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o".
- All'art.30 il titolo viene sostituito dalle seguenti parole: "Convogliamento acque bianche o nere", ed in fine è aggiunto il seguente comma: "E' consentita la collocazione di tubazioni di scarico e di adduzione a ridosso di muri perimetrali comuni purchè eseguiti a regola d'arte e con le cautele del caso".

Il Presidente mette ai voti la proposta dell'Assessore Pedi, che per alzata e seduta, il Consiglio Comunale approva all'unanimità.-

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Virga, propone di apportare la seguente modificazione al Regolamento Edilizio:

- All'art.14 in fine è aggiunto il seguente comma: "La decadenza viene dichiarata dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia".

Il Presidente mette ai voti la proposta del Consigliere Virga, che, per alzata e seduta, il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Indi su richiesta dei Consiglieri, il Presidente invita l'Architetta Piera Busacca a nome dei progettisti incaricati che sono presenti in aula, ad illustrare il Programma di Fabbricazione.-

L'Architetto Busacca illustra la relazione, le tavole che compongono l'elaborato e cioè lo stato di fatto, l'inquadramento territoriale, lo schema strutturale e la zonizzazione, dando lettura delle norme di attuazione.-

A questo punto rientra in aula il Consigliere Purpora Gastano, pertanto i presenti sono 25 e gli assenti 5.-

Infine, il Presidente invita i Capi Gruppo Consiliari a rendere le loro dichiarazioni di voto.-

Il Consigliere Geom. Cabzoniere Salvatore dichiara che il proprio gruppo (P.C.I.) voterà favorevolmente, dando un giudizio positivo del Programma di Fabbricazione nel suo insieme, considerandolo come una fase di lavoro, la

4
cui conclusione è costituita dal Piano Regolatore Generale.-

Il Consigliere Avv. Virga Michele a nome del P.S.I. dichiara di essere favorevole all'approvazione dello strumento urbanistico, dando atto dei tempi brevi e della competenza con cui i Tecnici hanno svolto il loro incarico. Esprime però delle perplessità in ordine alla situazione di quei cittadini che nel passato hanno acquistate terreni che ora saranno inedificabili.-

Il Consigliere Luca Sebastiano a nome del P.R.I. dichiara di votare favorevolmente all'approvazione dello strumento urbanistico e rivolge un indirizzo di ringraziamento ai Tecnici ed all'Amministrazione Comunale.-

Il Consigliere Mantello Gaetano a nome della D.C. nel dichiararsi favorevole all'approvazione, dà atto dell'opera svolta dai Tecnici incaricati con zelo e con lo studio profondo, che Grammichele meritava.-

Il Consigliere Guglielmino Santo dichiara che il proprio gruppo (D.N.) voterà favorevole.-

Il Consigliere Murgo Giacomo dichiara di votare favorevole per disciplina di partito in quanto non è d'accordo ad alcuni rapporti volumetrici stabiliti dal Regolamento Edilizio.-

Il Sindaco-Presidente, Avv. Vincenzo Morello, nel ringraziare i Tecnici per l'opera svolta, fa presente che se alcuni cittadini hanno acquistato dei terreni che ora risulteranno inedificabili, lo hanno fatto in un tempo in cui non si prevedevano i risultati del Programma di Fabbricazione, e che se ragioni di interesse pubblico lo suggeriranno, potranno essere previste modificazioni in sede di Piano Regolatore Generale.-

Esauritasi la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i superiori interventi;

Visti gli elaborati del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione;

CON voti unanimi resi ed accertati secondo legge;

D E L I B E R A

Approvare il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, redatto dai Tecnici incaricati Ingegnere Franz Faro, Architetto Piera Busacca, Architetto Giovanni Campo e Architetto Rosario Salpietro.-

Gli emendamenti apportati al testo del Regolamento Edilizio predisposto dai Tecnici incaricati si intendono approvati con le risultanze di cui in premessa.-

=====

A questo punto, stante l'ora tarda, il Presidente, sentiti i Consiglieri, aggiorna la seduta al 29 dicembre 1977 alle ore 18.-

=====

Regione Campania
Approvato dal C.C. n. 1000 - del 11/10/79
C.N.E.P.: **COMUNE DI GRAMMICHELE**
Visto con riferimento al parere
n. 26 del 26.2.79




VISTO:
IL SINDACO

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Il presente elaborato è stato redatto conformemente all'art. 16 del D.P.R. n. 69 del 2/8/1978 - 5/4/79

PROGETTISTI: piera busacca giovanni campo
franz faro - rosario salpitraro

COMUNE DI GRAMMICHELE
Prot. N. 3139
5 MAR. 1979
Cat. X



regolamento edilizio

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I°

NORME PRELIMINARI

ART. 1

Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Ogni attività di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale da parte di chiunque ne abbia titolo, ai sensi del successivo art. 9, e tutte le opere già costruite o da costruirsi, sono soggette alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti lo strumento urbanistico.

ART. 2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che "le regole da osservare nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

Capo II°

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 3

Attribuzioni della Commissione edilizia

La Commissione edilizia dà parere al Sindaco:

- a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edi-

VISTO:
IL SINDACO



- lizio riguardanti il territorio comunale;
- b) sui progetti delle opere soggette a concessione di edificare di cui al successivo art. 6;
 - c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui al successivo art. 17;
 - d) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
 - e) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
 - f) sulle proposte tecniche di predisposizione o di variazione di tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre che sulle convenzioni-tipo e sui programmi pluriennali d'attuazione da presentare al Consiglio Comunale.

ART. 4

Composizione della Commissione edilizia

La Commissione edilizia è composta:

- a) dal Sindaco o di un assessore suo delegato, che la presiede;
- b) del tecnico comunale;
- c) dell'ufficiale sanitario;
- d) di un legale esperto in materia di diritto urbanistico ed edilizio;
- e) di un consigliere comunale della minoranza, designato dal Consiglio Comunale;
- f) di un ingegnere o architetto designato dal Consiglio Comunale fra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
- g) di un geometra, residente nel Comune, designato dal Consiglio Comunale;

VISTO:
IL SINDACO



F B
Suo

- h) di ^{artigiano} unVesperto nelle varie materie inerenti l'edilizia, designato dal Consiglio Comunale.
- i) Per l'esame dei progetti di Piani di lottizzazione e per le proposte di definizione di Programmi pluriennali d'attuazione, la Commissione Edilizia Comunale è integrata da un tecnico esperto di problemi urbanistici designato dal Consiglio Comunale.

I commissari di cui alle lettere e), f), g) ed i) durano in carica tre anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Per gli affari di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati.

ART. 5

Funzionamento della Commissione edilizia

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del sindaco.

Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei commissari, oltre il tecnico comunale.

I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli progetti.

I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei progetti da es-

VISTO:
IL SINDACO



si stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti. Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segretario della Commissione edilizia saranno disimpegnate dal segretario comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere firmati dal presidente.

Il segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione sulle domande esaminate, e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "esaminato dalla Commissione edilizia", completata dalla data e dal visto di un commissario delegato dal presidente.

CAPO III°

CONCESSIONE DI EDIFICARE

ART. 6

Opere soggette a concessione di edificare

Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a concessione di edificare:

- a) costruzione, ampliamento, riduzione, restauro, riattamento, modifica, trasformazione strutturale od estetica, demolizione, ricostruzione totale o parziale sia all'interno che all'esterno dei fabbricati residenziali e a diversa destinazione d'uso;

VISTO:
IL SINDACO



- b) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni;
- c) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico o privato, opere e costruzioni sotterranee, alterazioni degli alberi ornamentali d'alto fusto;
- d) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta, o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato);
- e) modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali diintonaci, coloriture, decorazioni sui prospetti esterni degli edifici, sia che essi si affaccino su strade, piazze od aree pubbliche, che su aree private;
- f) collocamento, rimozione, modifica di chioschi, distributori di carburanti e simili;
- g) modifiche alle destinazioni d'uso degli immobili;
- h) collocamento, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico.


ART. 7

Lavori eseguibili senza concessione di edificare

Non è richiesta concessione di edificare per i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici, semprechè non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati di interesse storico, artistico, ambientale o paesistico), e per i seguenti lavori:

- a) riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

- b) riparazioni infissi interni, nonché demolizione e costruzione di pavimenti interni;
- c) sostituzioni di rivestimenti interni, coloriture e decorazioni interne, o in genere lavori di manutenzione interna, che non comportino variazione alcuna alla disposizione dei locali;
- d) riparazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici (impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione, ascensori, montacarichi, ed opere inerenti, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici) solo nel caso che tali impianti non comportino la esecuzione di opere visibili dall'esterno;
- e) spurgo, sostituzione e restauro di doccioni, fogne, interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche già esistenti. *e come fuoriclasse già esistenti*

ART. 6

Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisorie di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario o per l'avente titolo di darne immediata comunicazione al sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione di cui all'art. 5.

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

ART. 9

Domande di concessione

La domanda di concessione per eseguire i lavori di cui al precedente art. 6 redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o dall'avente titolo, o da un loro rappresentante autorizzato, e dal progettista, dev'essere indirizzata al sindaco.

Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:

- a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le leggi vigenti;
- b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del richiedente la concessione;
- c) il titolo per richiedere la concessione (proprietario, usufruttuario, beneficiario di occupazione d'urgenza, superficiario, assegnatario di terre incolte, titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza, concessionario di miniere o di beni demaniali, titolare del diritto reale di abitazione, cessionario a norma dell'undicesimo comma dello art. 35 della L. 22/10/1971, n.865, assegnatario di alloggi per l'edilizia economica e popolare, affittuario coltivatore diretto di cui all'art. 14 della Legge 11/2/1971, n.11, titolare di servitù, enfiteuta, titolare in base a negozio giuridico fra vivi o per causa di morte, ecc.);
- d) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente di cui sia documentata l'accettazione e di

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza d'ufficio della concessione. Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi o collegi professionali della Repubblica;

- e) l'eventuale designazione da parte del richiedente la concessione, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la concessione di edificare.

ART. 10

Elaborati di progetto ed allegati

Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art. 9, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:

- a) corografia in scala non inferiore a 1/2.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;
- b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore ad 1/2.000, estesa per un raggio di almeno m. 40 oltre i confini del lotto interessato, riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell'immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;
- c) planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1/500 con l'indicazione della sistemazione delle aree circostanti, dell'opera di giardinaggio, delle recinzioni,

VISTO:
IL SINDACO



1/10/2000

- delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati;
- d) i prospetti, le piante di ogni piano e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici) ed almeno due sezioni verticali (longitudinale e trasversale) quotate in corrispondenza dell'edificio, in scala 1: 100, con la specificazione della destinazione d'uso interna;
- e) almeno una sezione verticale del lotto in scala 1: 500, quotata in corrispondenza dell'edificio di progetto, nella direzione di massima pendenza, riferita ad un punto fisso del suolo, per tutta l'estensione del lotto e fino agli eventuali spazi pubblici adiacenti, con la configurazione attuale del terreno differenziata dalle proposte di sistemazione a seguito del progetto e della localizzazione del nuovo edificio;
- f) dichiarazione sottoscritta del richiedente la concessione debitamente autenticata e trascritta nei Registri immobiliari con la quale si vincolino permanentemente le aree ovvero i locali a parcheggi delle nuove costruzioni accessibili dalle vie carrabili, a norma dello art. 41 sexies della L.U.integrata e dell'art. 40 della Legge Regionale 31/3/'72, n.19.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono cioè essere indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio. Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, faranno fede le quote numeriche.

VISTO:
IL SINDACO



Fans

Il progetto dovrà essere inoltre corredato da un documento attestante il titolo di godimento dell'immobile per cui è richiesta la concessione di edificare, e da una relazione con la descrizione dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dallo schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere. Dovrà essere allegata tavola riportante il computo analitico delle superfici e dei volumi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata. Nelle zone territoriali omogenee A e B dell'annesso Programma di Fabbricazione, la presentazione della documentazione fotografica dell'insieme (di scorcio) della schiera edilizia di cui l'edificio interessato fa parte, e dello edificio stesso nella sua configurazione architettonica anteriore all'intervento progettato *è obbligatoria*.

Nei progetti di demolizione e ricostruzione (totale o parziale), sopraelevazione e ampliamento, riduzione e restauro, modifiche e trasformazioni strutturali e estetiche, gli elaborati dovranno essere integrati da piante, sezioni e prospetti in scala 1: 100 degli edifici preesistenti.

I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrarne l'ambientamento ed essere redatti per quanto possibile in analogia a quelli edilizi.

Handwritten signature

VISTO:
IL SINDACO



I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm. 21 x x 29,7.

Tutte le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al richiedente la concessione dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

ART. 11


Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 45 giorni dagli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti risultati insufficienti o mancanti.

La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione di edificare e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa.

Ove richiesto, dalle leggi e disposizioni vigenti o da normative di zona, il parere preventivo della Soprintendenza competente o di altre Amministrazioni dello Stato o della Regione, il sopradetto termine viene sospeso fino al rilascio del nulla osta dei relativi uffici.

VISTO:
IL SINDACO



ART. 12

Rilascio della concessione di edificare

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia e per i casi previsti dall'ultimo comma art. 11, dichiara approvato o respinto il progetto dandone comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge e motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati concede l'esecuzione, condizionata o non all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della concessione di edificare, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di concessione di edificare, nella concessione stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione edilizia.

Copia della concessione di edificare rilasciata deve essere inviata alle autorità competenti per territorio e per materia; sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame. Le varianti ai progetti seguono le stesse procedure previste per le nuove pratiche di rilascio delle concessioni.

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

ART. 13

Validità della concessione

La concessione di edificare è sempre rilasciata con riserva dei diritti dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia e di trasformazione del territorio.

La concessione di edificare è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile o per l'avente titolo, ai quali è intestata, salvo il caso previsto all'art. 9, lettera f).

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune, che provvederà ad accettare la voltura specificando che i termini di validità, i contenuti e le prescrizioni della concessione stessa rimangono invariati.

ART. 14

Durata, decadenza, rinnovo e revoca della concessione edilizia

La concessione di edificare ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o non ultimate entro tre anni dalla data del rilascio della concessione (o licenza), salvo le proroghe a termini di legge.

La concessione di edificare decade:

VISTO:
IL SINDACO



- 1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto la effettiva direzione, l'abbia abbandonata, *e non sia stato sostituito entro quindici giorni.* o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
- 2) quando risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dello inizio dei lavori;
- 3) quando il titolare della concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nell'atto di rilascio della concessione;
- 4) quando ricorrano i casi di annullamento previsti dalle leggi vigenti;
- 5) quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 31, comma 11°, della L. n.1150/'42 e successive modificazioni e integrazioni.

Nei casi di decadenza della concessione, la costruzione rientra nel regime delle sanzioni amministrative previste dalla L.U. integrata e dalle successive modificazioni introdotte dalla L. 28/1/'77, n.10; ai fini della regolarizzazione delle suddette situazioni, oltre al pagamento delle ammende e sanzioni amministrative, dovrà essere richiesta una nuova concessione che comporta il versamento dei nuovi contributi relativi. *La decadenza viene dichiarata dal Sindaco, sentito il parere delle Commissioni Edilizie.*

ART. 15

Deroghe

... nei casi e nei casi previsti dalle leggi vigenti

VISTO:
IL SINDACO



Fano

(art. 41 quater, L. n.1150/'42) e previa deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può concedere concessioni di edificare in deroga a norme del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico.

ART. 16

Responsabilità e obblighi

Il titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, della osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella concessione di edificare.

Il direttore dei lavori deve presentare ogni sei mesi dalla sua assunzione all'Ufficio Tecnico Comunale una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, che farà parte integrante della documentazione per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI

ART. 17

Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione, secondo le leggi e disposizioni vigenti:

- 1) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;

VISTO:
IL SINDACO



- 2) i cambiamenti di destinazione d'uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico vigente;
- 3) i depositi su aree scoperte;
- 4) le occupazioni di suolo pubblico.

ART. 18

Lottizzazioni

La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati, o da loro rappresentanti autorizzati, dev'essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.

Il progetto, che dovrà essere redatto da ^{chi per legge} ingegneri o architetti iscritti ai relativi albi professionali, è composto di:

- a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento-rilasciato in data non anteriore a sei mesi - con tutte le indicazioni atte all'individuazione della località;
- b) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1/1.000 con indicazioni delle proprietà confinanti, altimetria generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti, alberatura, manufatti, impianti particolari, quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc., e con tutti i dati atti a rappresentare lo stato di fatto della zona;

VISTO:
IL SINDACO

Handwritten signature

- 20
- c) mappa della zona nel rapporto almeno 1/5.000 con la localizzazione dell'insediamento nello strumento urbanistico vigente con l'indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti e programmati;
- d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno di 1/1000 indicante:
- 1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni e delle illuminazioni dei lotti e simili;
 - 2) la delimitazione delle aree destinate a servizi ed a verde pubblico;
 - 3) la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago, con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;
 - 4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni;
- e) almeno tre profili generali, di cui due perpendicolari fra loro, nel rapporto di almeno 1/500;
- f) almeno due sezioni generali lungo i percorsi principali, nel rapporto almeno di 1/500;
- g) planimetria generale nel rapporto di almeno 1/1000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della lottizzazione, con il loro dimensionamento;

VISTO:
IL SINDACO



Handwritten signature

h) una relazione generale dettagliata illustrante per tutto il piano di lottizzazione;

1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;

2) i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e ai sistemi costruttivi;

3) le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle coperture;

4) le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime e delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili, e di quante altre misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per vari tipi di intervento;

i) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previa delibera di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale.

VISTO
IL SINDACO



[Handwritten signature]

In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti il Sindaco può invitare i proprietari delle aree di una determinata zona a presentare un piano di lottizzazione, e, ove i proprietari non aderiscano, può ordinarne la redazione d'ufficio.

CAPO V

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART. 19

Operazioni preliminari e inizio lavori

Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla relativa richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dello inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in duplice esemplare firmato, ciascuno dalle parti.

In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.

L'inizio dei lavori nel centro urbano è subordinato, ove necessario per le zone franose o risultanti da formazioni di discariche, al preventivo rilascio del nullaosta del competente ufficio del Genio Civile a norma della L. 25 novembre 1962, n.1684.

E' fatto espresso divieto di procedere a qualunque modifica dello stato di fatto prima dell'assegno di linea e di livello e della comunicazione di inizio dei lavori controfirmata dal titolare della concessione e dal direttore dei lavori.

L'assegno di linea e di livello decadono con la decadenza dei termini della concessione.

VISTO:
IL SINDACO



ART. 20

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori oggetto di concessione di edificare alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate negli atti concernenti il rilascio della concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la concessione e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione e fino a che l'opera non sia ultimata ai sensi del successivo art. 21.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il titolare della concessione dovrà darne avviso, entro le quarantott'ore successive, al Sindaco, il quale, sentito il tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese del titolare della concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Ciascun cantiere dovrà essere dotato di apposito cartello dal quale risultino bene in vista il nome del titolare

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

della concessione, gli estremi della stessa, il nome del direttore dei lavori e della ditta che li esegue.

ART. 21

Ultimazione dei lavori. Dichiarazione di abitabilità o di agibilità

Il titolare della concessione deve provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori entro e non oltre i termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento, decorrenti dalla data di inizio dei lavori stessi, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

A partire dalla data di presentazione di tale denuncia, decorrono i termini per le eventuali dilazioni previste dalle norme vigenti ai fini del saldo del contributo afferente al costo di costruzione dell'opera, di cui allo art. 6 della L. 28/1/'77, n.10.

L'omissione della presentazione della denuncia di cui al 1° comma del presente articolo nei termini consentiti per la ultimazione dei lavori, ferme restando le proroghe previste dalle leggi vigenti nei casi di forza maggiore o di opere di mole eccezionale, comporta la decadenza della concessione a tutti gli effetti.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità, il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al titolare della con-

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

cessione che ha il diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Di tale visita dovrà essere redatto un apposito verbale da cui risulti la conformità dell'opera ultimata al progetto approvato, e l'osservanza di tutte le norme igieniche contenute nel presente regolamento.

Constatata l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti e di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie, nella concessione di edificare e nelle eventuali convenzioni o atti d'obbligo unilaterali, nonché le relazioni sugli stati di avanzamento dei lavori prodotte dal direttore dei lavori ai termini dello art. 16 del presente regolamento, il sindaco rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità, che avrà efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'ufficiale sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.

ART. 21 bis

Conformità delle opere ultimate alle concessioni rilasciate

L'accertamento di conformità di cui al precedente art.21, ai fini del rilascio dell'attestato di abitabilità o di agibilità, si riferisce alla corrispondenza in tutte le sue parti dell'opera eseguite al progetto approvato, comprese le opere di rifinitura e le sistemazioni esterne.

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO UNICO

Criteri per la determinazione degli indici e dei
parametri

ART. 22

Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art. 23, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.

ART. 23

Definizioni degli indici e dei parametri

1. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE. E' il rapporto (mc/mq.) fra il volume, come definito al seguente numero 11, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abitativo o produttivo, e la superficie della zona stessa.

Si applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.

2. 3.4. 5. ATTREZZATURE. Le aree per l'istruzione, le attrezzature d'interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici debbono essere riser-

VISTO:
IL SINDACO



vati in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.

6. DESTINAZIONI D'USO. Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifiche. Non possono essere consentite altre destinazioni.

7. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA. E' il rapporto (mc/mq.) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al Comune.

8. SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO. Dove è stabilito questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.

9. INDICE DI COPERTURA. E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.

10. ALTEZZE. L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscono una soluzione architettonicamente compiuta. Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza di una parete esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra (defi-

VISTO
IL SINDACO



faw

nita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura (definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto, o, se questo ha pendenza superiore al 35%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto).

Quando le due linee suddette non siano orizzontali si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20%, nè di due metri, l'altezza massima consentita. L'altezza di una parete in ritiro è misurata dalla linea di terra ideale che si ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell'edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazioni esterne più vicine.

11. VOLUME. E' quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se ^{inferiori al 30% della superficie coperta.} destinati ad uso collettivo. E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.

12. NUMERO DEI PIANI. Dove esiste questo parametro si intende il numero di piani fuori terra, compreso l'eventuale piano in ritiro ed il seminterrato, se abitabile ai sensi del secondo art.

VISTO:
SINDACO



11-3
11-200

13. 14. DISTACCO FRA GLI EDIFICI. E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio non prospicienti spazi interni.

15. 16. DISTACCO DAI CONFINI. E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea di confine.

E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

17. ACCESSORI. Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale.

La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non dovrà superare la percentuale - in rapporto al predetto volume - stabilita nella tabella dei tipi edilizi.

18. LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI. E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

19. SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai $\frac{3}{4}$ del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

a) Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davan-

VISTO
IL SINDACO



fas

ti ad ogni finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di m.25,00.

b) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m.6,00, e pareti circostanti di altezza non superiore a m.4,00.

c) Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m.8,00 e la superficie del pavimento superiore a $1/5$ di quella delle pareti che la circondano.

d) Chiostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a $1/8$ di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m.20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m.3,00.

e) Pozzo-luce. Si intende per pozzo luce uno spazio interno di superficie minima superiore a $1/12$ di quella delle pareti circostanti. Su di esso possono affacciarsi soltanto locali di disimpegno e servizi igienici, finchè l'aerazione degli stessi sia assicurata a mezzo di opportuni impianti di ventilazione forzata.

20. INDICE DI PIANTUMAZIONE. Indica il numero di piante d'alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con l'eventuale specificazione delle essenze.

ART. 23 bis

Definizioni generali

1) NUOVA COSTRUZIONE - Per nuova costruzione si intende una costruzione interamente nuova, anche se sorga su area

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

risultante da demolizione.

2) RICOSTRUZIONE - Per ricostruzione si intende la riedificazione di un fabbricato avente una cubatura dello stesso ordine di grandezza di quello preesistente.

3) RICOSTRUZIONE PARZIALE - Per ricostruzione parziale si intende quel complesso di lavori di ricostruzione indispensabile per ripristinare uno o più alloggi o altri locali, utilizzando una parte importante della costruzione stessa.

4) AMPLIAMENTO - Per ampliamento si intende quel complesso di lavori che hanno l'effetto di ingrandire il fabbricato creando uno spazio supplementare.

5) SOPRAELEVAZIONE - Per sopraelevazione si intende un ampliamento della costruzione in senso verticale.

6) TRASFORMAZIONE - Per trasformazioni si intendono le modifiche strutturali effettuate all'interno di un fabbricato.

7) MODIFICA DI PROSPETTO - Per modifica di prospetto si intende quel complesso di lavori che non comporti trasformazioni strutturali del fabbricato, che mantenga i caratteri tipologici originari della costruzione tali da non dovere rientrare nei casi di cui ai punti superiori del presente articolo 23 bis.

8) FABBRICATO o EDIFICIO - Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità, dal fondamento al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

9) FABBRICATO o EDIFICIO RESIDENZIALE - Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato, urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè per più della metà della cubatura) ad uso di abitazione.

10) ALLOGGIO o APPARTAMENTO - Per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani ed annessi, o anche di un solo vano utile, situati in una costruzione permanente o in parti separate, ma funzionalmente connesse, di detta costruzione e destinate ad uso di abitazione per famiglia. L'alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente, o attraverso un cortile, giardino, ecc.) o su uno spazio comune all'interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoi ecc.).

11) OPERE DI CONSOLIDAMENTO - Per opere di consolidamento devono intendersi quelle tendenti ad assicurare la stabilità delle strutture dell'edificio, senza alterare sostanzialmente le strutture originarie stesse; in caso di crolli parziali di dette strutture ne è consentito il ripristino nelle forme originarie.

12) OPERE DI RESTAURO - Per opere di restauro devono intendersi quelle che tendono a ripristinare le parti alterate della struttura originaria, eliminando le aggiunte degradanti, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche. Gli edifici non possono avere diversa destinazione d'uso rispetto a quella d'origine, a meno che, con parere dell'autorità competente, non vengano destinati ad una pubblica, quale quello sanitario, culturale, ricreativo, scolastico, commerciale o piccolo-artigianale.

13) INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - Per interventi di straordinaria manutenzione si intendono:

VISTO
IL SINDACO



[Handwritten signature]

- a) tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento di intonaci o rivestimenti esterni;
- b) consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne con eventuale apertura o chiusura di vani di porte interne;
- c) sostituzione parziale o totale delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) senza che ciò comporti variazione delle quote delle strutture stesse;
- d) demolizione e costruzione di tramezzi divisorii non portanti, eseguiti con qualsiasi tecnica;
- e) destinazione di locali interni per servizi igienici e impianti tecnologici;
- f) rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, insegne, iscrizioni, ecc.).

14) INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE - Per interventi di ordinaria manutenzione si intendono:

- a) riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- b) riparazioni di pavimentazioni interne, infissi interni;
- c) sostituzione di rivestimenti interni;
- d) riparazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Per gli edifici di interesse storico-artistico e monumentale vincolati a norma delle Leggi n. 1089 e n.1497/'39, anche per le opere di ordinaria manutenzione, è necessario il preventivo nullaosta della competente soprintendenza sul progetto relativo.

VISTO:
IL SINDACO



TITOLO III

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I

Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano

ART. 24

Campionature

E' facoltà della Commissione edilizia di richiedere - in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico - i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.



ART. 25

Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

VISTO:
IL SINDACO



Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.

Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il sindaco, sentita la Commissione edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'ufficio.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 26

Aggetti e sporgenze

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

- a) aggetti e sporgenze superiori a ca.5 fino alla altezza di m.2,20 dal piano del marciapiede, e aggetti su-

VISTO:
IL SINDACO

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

periori a cm.20 fino alla quota consentita per i balconi;

b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a m.2,20 dal piano stradale, se la strada è fornita di marciapiede, ed a m.2,50 se la strada ne è priva.

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m.8,00 o a m.6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

L'aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a m.3,50 dal piano di marciapiede, o a m.4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella dell'aggetto.

Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.

I balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del distacco e comunque non più di ml.1,20.

I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a m.12,00, e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m.3,00. Se la superficie frontale di essi supera $\frac{1}{3}$ della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante.

Dove lo strumento urbanistico vigente limiti la super-

VISTO!
IL SINDACO



[Handwritten signature]

ficie dei balconi, l'eventuale superficie eccedente il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.

ART. 27

Arredo urbano

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a ^{autorizzazione} licenza da parte del sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.

L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che turbano la decorazione cittadina

VISTO:



[Handwritten signature]

40.

guire la rimozione e la ricollocazione in situ, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti.

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con la

VISTO:
IL SINDACO



Faw

osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m.2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di m.2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località nè alla libertà di transito e visuale.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le medaglie, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio^o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

VISTO,
IL SINDACO



[Handwritten signature]

CAPO II

NORME IGIENICHE

ART. 28

Spazi interni agli edifici

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come "ampio cortile" e "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.


Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.

Non sono consentite nei cortili costruzioni parziali e accessorie di qualunque tipo. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile.

Negli spazi interni definiti dall'art. 23/19 come "chiostrine" possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze, nè rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.

Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.

VISTO:
IL SINDACO



- 30 -
ART. 29

Uso dei distacchi tra fabbricati

I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno ed un adeguato smaltimento delle acque.

ART. 30

Convogliamento acque [luride] bianche o nere.

Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione di edificare o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell'ufficiale sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.

È consentita la collocazione di tubazioni di scarico e di adduzione a ridosso di muri perimetrali comuni ferri esposti a regola d'arte e con le cautele del caso.

ART. 31

Scale

Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad un cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita, con un minimo di 100 cm. per le scale che servono più di una unità immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno; le scale che servono edifici con due soli piani fuoriterra possono essere illuminate artificialmente ed aereate con dispositivi meccanici.

ART. 32

Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie

Il nulla osta dei vigili del fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 21 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale od industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamente elettrico.

Gli impianti di riscaldamento devono, altresì, ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.

Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonchè gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoruscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, nè possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. I camini degli impianti artigiani od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute dall'ufficiale sanitario idonee ad evitare l'inquinamento atmosferico, nonchè dai vigili del fuoco per quanto di competenza.

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

ART. 33

Piani interrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell'ufficiale sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. L'aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria.

ART. 34

Piani seminterrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al disotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc., soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore a un metro rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza utile netta interna è almeno di m.3,00, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso.

VISTO
IL SINDACO



hb

Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'art. 33.

ART. 35

Piani terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno di cm.50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m.3,00.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a m.3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di m.2,30.

ART. 36

Piani sottotetto

I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l'altezza media utile è di m.2,80 e l'altezza minima non inferiore a m.2,30, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'ufficiale sanitario.

VISTO:
IL SINDACO



ART. 37

Norme comuni a tutti i piani abitabili

In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a $1/8$ della superficie del pavimento con un minimo di mq.0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili per cui non è stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze superiori a m.3,00; lo aumento di tale rapporto a $1/6$ consente di ridurre l'altezza interna da m.3,00 a m.2,70. Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di lunghezza inferiore a m.6,00 e superficie inferiore a m.7,20.

Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq.5,00, e i vani abitabili non inferiore a mq.8,00.

Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti lo accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto e l'aerazione artificiale dei medesimi.

ART. 38

Fabbricati in zona rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche od impianti di depurazione.

VISTO:
IL SINDACO



[Handwritten signature]

In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre della abitazione rurale dai fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di m.10,00. La dichiarazione di abitabilità o di agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate dall'ufficiale sanitario o dai vigili del fuoco.

ART. 39

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aereato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

IL SINDACO



Fab

CAPO III

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

ART. 40

Manutenzione delle aree

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART. 41

Depositi su aree scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art. 17. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.

VISTO:
IL SINDACO



Flavio

CAPO IV

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 42

Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni - con particolare riferimento alle norme antisismiche - nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.

ART. 43

Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il sindaco, sentito il tecnico comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempimenti.

La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

VISTO:
IL SINDACO



Fau

CAPITOLO I

USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

ART. 44

Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del sindaco, il quale può accordarla, sentita la Commissione edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Il sindaco, sentita la Commissione edilizia e su conforme parere del Consiglio comunale, potrà anche consentire la occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l'esigenza della viabilità.

a Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico non sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente art. 26.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

VISTO:
IL SINDACO



flav

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalsi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Il sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia e su conforme parere del Consiglio comunale, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo I, Capo III.

Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

ART. 45

Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.

VISTO:
IL SINDACO



Faro

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.

Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

ART. 46

Uso di scarichi e di acque pubbliche

I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'ufficiale sanitario, e di essi è data indicazione nella licenza di cui all'art. 6c.

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

CAPO VI

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

ART. 47

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in

ISTO:
SINDACO



[Handwritten signature]

vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
- 5) una sezione schematica dell'edificio indicante il numero dei piani in progetto.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina provvisoria.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Il sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti;
- d) ostino ragioni di pubblico transito.

VISTO:
IL SINDACO



Handwritten signature

Salvo nel caso di cui al punto b); tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m.2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

ART. 48

Ponti e scale di servizio.

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi.

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

VISTO:
IL SINDACO



faio

ART. 49

Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.



Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.

ART. 50

Responsabilità degli esecutori di opere

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

VISTO:
IL SINDACO



Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

ART. 51

Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il sindaco potrà ordinare la esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

VISTO:
IL SINDACO



TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 52

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, la intimazione del sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.

VISTO:
IL SINDACO





ART. 53

Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

Il sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione edilizia e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, sulla base di progetto per il quale dovrà essere richiesta ed adottata la dichiarazione di pubblica utilità, nel rispetto delle procedure vigenti per le espropriazioni.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.

ART. 54

Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.


Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico consentite in base alle precedenti disposizioni.

Handwritten signature

Certifico lo sottoscritto

Messo Comunale di
avere affisso la
presente delibera all'albo
pretorio del Comune
dal 15-1-1978 al 30-1-1978 =
Giammichele, li 31-1-1978 =


Il Messo Comunale




Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano



Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo
15 Gennaio 1978 - domenica - e vi rimarrà per quindici giorni conse-
cutivi, fino al 30 Gennaio 1978. = cutivi, fino al 30 Gennaio 1978. =

Dalla Residenza municipale, li 16 Gennaio 1978. =

Il Segretario Comunale



SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

N°9163 Gruppo 6° - - - - - Seduta del 2-3-1978
VISTO, salvi i provvedimenti dell'Assessorato Regionale Sviluppo
Economico. =

Catania, li 10-3-1978

IL SEGRETARIO

F/to: Moschetto

IL PRESIDENTE

F/to: Fisauli



Municipio di Grammichele

PROVINCIA DI CATANIA

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO DEL COMUNE SUDDETTO,
su conforme attestazione del Messo Comunale -

C E R T I F I C A

Che la Deliberazione del Consiglio Comunale N°95 del 27-12-1977, avente per oggetto: "Adozione del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione", è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15 Gennaio al 30 Gennaio 1978 e che durante tale periodo sono stati presentati a questo Ufficio i seguenti tre reclami:

- 1°) Reclamo presentato il 28-1-1978 da parte del Signor Barbera Salvatore, residente in Grammichele, Via Gardenia n°11.-
- 2°) Reclamo presentato il 30-1-1978 da parte della Signora Ledda Raffaella, residente in Grammichele, Via Crispi n°140.
- 3°) Reclamo pervenuto il 30-1-1978 da parte della Signora Rota Rosaria, residente in Grammichele, Via Garibaldi n°144.

Grammichele, li 31 Gennaio 1978. =

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Salvatore D'Orso)

Salvatore D'Orso

il **21 AGO, 1978** 19. Prot. N. **6005**L'impiegato responsabile: *elf***COMUNE DI GRAMMICHELE****Provincia di Catania****Deliberazione originale del Consiglio comunale**N. **69** del Reg.Data **2-8-1978**

OGGETTO:

Deduzioni alle osservazioni dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente sul Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.==L'anno millenovecento **settantotto**: addi **due** del mese di **Agosto** -
alle ore **20 e seg.** e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.Alla ⁽¹⁾ **prima** convocazione in sessione ⁽²⁾ **ordinaria** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Altamore Michele Alberto	si			Lombardo Biagio	si		
Altamore Michele Francesco	si			Luca Sebastiano	si		
Altamore Pietro	si		si	Malizia Michele	si		
Astuto Ignazio	si			Mancuso Salvatore	si		
Bantorno Gesualdo	si			Mannuzza Giuseppe	si		
Canzoniere Salvatore	si			Mantello Gaetano	si		
Cracò Pietro	si			Morello Vincenzo	si		
Cucuzza Salvatore	si			Murgo Giacomo	si		
Damico Angelo	si			Pedi Francesco	si		
Gandolfo Salvatore	si			Piccolo Sebastiano	si		
Gargano Francesco	si			Purpora Gaetano	si		
Grosso Salvatore	si			Rizzo Francesco Giuseppe	si		
Guglielmino Santo	si			Rizzo Santo	si		
La Rocca Giuseppa	si		si	Sammartino Giuseppe	si		
Lia Salvatore	si			Virga Michele	si		

Presenti N. **25** -Assenti N. **5** -Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Avv. Vincenzo Morello** -
nella sua qualità di **Sindaco** =Assiste il Segretario Capo **Dott. Salvatore D'Urso** =

In continuazione di seduta si passa a trattare il punto 16 dell'ordine del giorno, tralasciando il punto 15.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria Deliberazione N°95 del 27-12-1977, con la quale è stato adottato il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.-

VISTA la nota n°874 del 15-6-1978 con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha trasmesso il parere N°77 del 21-4-1978 formulato dal Servizio Tecnico dell'Urbanistica.-

CONSIDERATO che in base ad alcune osservazioni occorre apportare lievi modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico, mentre per altre possono essere formulate adeguate deduzioni.-

CON voti unanimi resi ed accertati secondo legge;

D E L I B E R A

- Accettare le osservazioni del parere N°77/21-4-1978 del S.T.U. e pertanto apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione:

1) In relazione alle osservazioni relative alla Zona B4 si accettano le notazioni relative alle destinazioni di zona, riconoscendo per essa le caratteristiche di Zona C. Nella organizzazione urbana prevista per Grammichele tale Zona deve però caratterizzarsi in modo tale da assicurare un equilibrio organico tra la notevole dotazione di attrezzature ed il peso residenziale.

Per tale motivo non si ritiene opportuno ricondurre gli indici a quelli della Zona C.1 che, per caratteristiche e significato nel piano, assume connotazioni diverse, ma si costituisce una nuova Zona C.3 soggetta alla normativa riportata all'art.21 delle norme di attuazione modificate. Per quanto riguarda la Zona B.4 di case popolari, questa diventa B.3 subendone le conseguenziali prescrizioni di Zona. Pertanto nelle norme di attuazione:

- L'art.20 diventa art.19 -
- L'art.21 diventa art.20 -
- L'art.19 viene abrogato -
- Si aggiunge un art.21 così definito.
- Art.21 - Zona C.3.

"Classificazioni delle preesistenze: la parte del territorio interessata da una edificazione sparsa e priva di strutturazione urbanistica.

Strumenti di attuazione ed edificazione consentita: sono consentite nuove costruzioni, opere di demolizione e ricostruzione, trasformazione conservativa, ristrutturazione, sopraelevazione e ampliamento a mezzo di concessione singola previa approvazione di piani di lottizzazione convenzionata o piani particolareggiati che interessino almeno un'area delimitata da spazi pubblici o da limiti di zona.

Destinazioni d'uso: residenziale, come da art.12 delle presenti norme, compresi supermercati e centri commerciali; sono vietate le destinazioni nocive e moleste alle quiete e al pubblico decoro.

L'indice di fabbricabilità fondiaria è di 3mc/mq; la superficie coperta non può superare il 30%; l'altezza massima è di m.9,50; la tipologia è a schiera; è reso obbligatorio l'allineamento parallelo all'asse stradale con arretramento di m.5; il lotto minimo consentito è di mq.250.

Nelle fasce in cui è imposta la formazione del comparto obbligatorio, è obbligatoria la sistemazione a portici continui e botteghe.

Il tipo edilizio prescritto è a sistema lineare continuo, parallelo all'andamento stradale.

Il progetto interessante l'intero comparto dovrà presentarsi in unica soluzione architettonica. Le caratteristiche di zona, in tali casi, diventano le seguenti:

- densità fondiaria pari a 4 mc/mq;
- altezza massima, pari a ml.14,50 e mai inferiore a ml.10,50;
- ritiro dall'allineamento stradale del piano porticato è fisso e pari a ml.5,00;
- ritiro dai confini pari ad 1/3 dell'altezza per i fronti di testata, e 1/2 dell'altezza massima per i fronti lunghi;
- è imposta la costruzione in aderenza.

Il piano terra è vincolato a portico continuo ad uso pubblico per una percentuale non inferiore al 40% della superficie coperta. La profondità del portico continuo e parallelo alla strada per tutta la lunghezza dell'edificio è determinata in ml.3,50 fissi, con altezza costante di ml.4 dal piano di pavimento all'intradosso del solaio.

La restante superficie a piano terra è vincolata a botteghe, fatta eccezione per gli spazi strettamente necessari ai collegamenti verticali delle residenze soprastanti.

Le aree risultanti dal ritiro stradale e la fascia porticata con profondità costante di ml.3,50 va asservita e ceduta ad uso pubblico."

2) I piani di lottizzazione devono essere estesi almeno ad un'area delimitata da spazi pubblici o da confini di zona; in impossibilità di ciò la dimensione del lotto interessato non può essere inferiore a mq.10.000.-

3) Si aggiunge all'art.17 delle norme di attuazione, dopo "preventivo nulla osta della competente Soprintendenza", le parole "esclusivamente per i lotti interclusi con superficie inferiore a mq.1.000".

4) Si aggiunge all'art.18 delle norme di attuazione, dopo "ampliamento mezzo di singola concessione", le parole "esclusivamente per i lotti interclusi con superficie inferiore a mq.1.000". -

5) Si aggiunge all'art.6 delle norme di attuazione dopo "piani di zona 167 o piani di insediamento produttivo", le parole "redatti ai sensi dell'art.4 della Legge 847/1964 e successive integrazioni".

6) Ove nella normativa esista contrasto tra indice di densità territoriale ed indice di densità fondiaria, fa fede quest'ultimo.-

7) Si aggiunge all'art.22 delle norme di attuazione dopo l'ultimo capoverso, le parole "Il Sindaco ha facoltà di consentire l'edificazione in deroga agli indici sopraindicati solo ove essi contrastino con specifiche normative per impianti ed attrezzature".-

B)- Formulare le seguenti deduzioni in ordine alle altre osservazioni contenute nel citato parere n°77/21-4-1978:

1) Le aree vincolate ad attrezzature ed in particolare a verde pubblico o sono da ritenersi a corredo di attrezzature pubbliche esistenti all'interno del lotto, o investono vecchi capannoni industriali in disuso (eventualmente riutilizzabili per attrezzature sociali), o stalle su terreno demaniale di cui si prevede il trasferimento o edilizia di precaria conservazione statica.-

2) Per la Zona B.1 non è stata specificata la limitazione dei lotti interclusi in quanto l'edificazione è subordinata alla approvazione di piani esecutivi.===

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo 20 Agosto 1978 - domenica - successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li 21 Agosto 1978. = Il Segretario Comunale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

N°30931 Gruppo 6° - - - - - Seduta del 13-9-1978
VISTO, salvi i provvedimenti definitivi dell'Assessorato Regionale per il Territorio sullo strumento urbanistico de quo. =
Catania, li 28-9-1978

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F/to: Moschetto- F/to: Fisauli -

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addi

Il Segretario Comunale

IL SINDACO



Regione Siciliana

Num. codice fiscale 80012000826

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

h-h-g

Gruppo 6/A N. di prot. 943

Risposta a _____

del _____

OGGETTO: Comune di Grammichele - Approvazione Regolamento edilizio e programma di fabbricazione - Notifica decreto.

Allegati N. _____

Raccomandate



e.p.c.

AL COMUNE DI GRAMMICHELE

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
PALERMO

<<

ALL'ASSESSORATO REGIONALE PPPL.
PALERMO

<<

ALL'ASSESSORATO REGIONALE EE.LL.
PALERMO

CL. _____	FILE
3132	
5 APR. 1979	
Cat. <u>X</u>	Cl. _____ Fasc. _____

Si notifica a tutti gli effetti di legge il D.A. n. 63/79 del 4/4/1979 - relativo all'approvazione del Regolamento edilizio e programma di fabbricazione adottato da codesto Comune di Grammichele con delibera consiliare n.95 del 27.12.1977.

Si rimette in allegato alla presente l'originale del citato decreto unitamente ad una copia degli atti ed elaborati del predetto strumento urbanistico.

Copia del citato decreto viene trasmesso all'ufficio legislativo e legale, affinché ne curi la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

All'uopo si rimettono due copie dell'estratto.-



IL DIRIGENTE
(Dott. A. Messina)

A. Messina

Si prega indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio a cui si risponde

REPUBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI GRAMMICHELE		
Prot. N. 3139		
5 APR. 1979		
Cat. <u>X</u>	Cl. _____	Fasc. _____

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 17.8.1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 31.3.1972, n.19 modificata ed integrata con L.R.26.5.1973, n.21;
VISTA la legge 28.1.1977, n.10;
VISTA la L.R.10.4.1978, n.2;
VISTA la L.R.27.12.1978, n.71;
VISTA la delibera n.95 del 27.12.1977, ~~vistata~~ vista dalla Commissione Provinciale di Controllo di Catania nella seduta del 2.3.1978, con provvedimento n.9163, con la quale il Consiglio Comunale di Grammichele, ha adottato il Regolamento edilizio e programma di fabbricazione redatto dagli arch.Busacca Campo e degli Ingg.Fanz Faro e Salpietro;
VISTI gli atti e gli elaborati relativi al predetto strumento urbanistico;

- 1) Relazione;
- 2) Tavola 0 stato di fatto scala 1:2000
- 3) Tavola n.1 inquadramento territoriale scala 1:10.000;
- 4) Tavola N.2 schema strutturale scala 1:5.000;
- 5) Tavola n.3 Zonizzazione scala 1:2.000;
- 6) norme d'attuazione;
- 7) Regolamento edilizio;

VISTO il parere n.77 espresso in data 21.4.1978 dal Servizio Tecnico dell'urbanistica di questo Assessorato, con il quale si é espresso favorevolmente sul Regolamento edilizio e programma di fabbricazione del Comune di Grammichele, formulando però delle ~~notificazioni~~ e prescrizioni; che qui di seguito si trascrivono:

" Sulla zonizzazione si rileva che la zona B4 a Sud del centro abitato sopra la ferrovia, come visualizzato in rosso nella tav.1;2000, non hanno le caratteristiche di cui al D.M. 2.4.68 per cui é opportuno classificarle zona C1 con i parametri di questa zona omogenea: Densità fondiaria 1,5 mc/mq e altezza ml.9,50, con l'obbligo della lottizzazione e l'abolizione di comparti edificatori.

Per ~~una~~ razionale attuazione del Programma é opportuno che le lottizzazioni siano estese ad un'intera area delimitata da spazi pubblici o da altre zone omogenee.

In molte aree vincolate per attrezzature pubbliche ricadono edifici di cui non si evince né la destinazione attuale, né il grado di consistenza.

In particolare tale situazione risulta ancora più rimarchevole nelle aree destinate a verde pubblico.

Ciò comporta di fatto la non fruibilità delle aree stesse salvo che il Comune non intenda procedere all'esproprio, con conseguente demolizione, del copiscuo patrimonio edilizio esistente, rendendo molto onerosa la realizzazione delle attrezzature che potrebbero ugualmente ottenersi, con molta minore spesa, previo una oculata

68

revisione delle stesse previsioni.

A tale riguardo si sottolinea che sono pervenute numerosissime osservazioni sulle quali appare opportuno che il Comune adotti le conseguenti determinazioni.

Nelle zone B1, B2, B3, B4 si sottolinea che l'edificazione, per singole concessioni é possibile esclusivamente per lotti interclusi inferiori a 1000 mq. per tutti gli altri casi é obbligatoria la lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art.28 della L.U.1150. Conseguentemente nella normativa di piano dovrà chiarirsi che in sede di lottizzazione dovranno almeno essere assicurati gli spazi per opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art.4 della legge 847/964 e successive modifiche ed integrazioni.

Ovviamente analoghe prescrizioni valgono per le zone C1.

I parametri edilizi di densità fondiaria e territoriale previsti per le zone B non appaiono reciprocamente rapportati. Per altro la applicazione della legge Regionale n.21/73 renderebbe aleatorio il parametro relativo alla densità territoriale che pertanto si suggerisce di sopprimere lasciando soltanto la densità fondiaria.

Per i parametri edilizi relativi alle attrezzature si ritiene opportuno fissare solamente la densità ^{edilizia} fondiaria in 2,00 mc/mq rinviando alle specifiche leggi in materia per la definizione degli altri parametri.

In merito a talune indicazioni circa la utilizzazione delle zone C, non appare utile il richiamo alla legge 167/1962 in quanto l'eventuale uso delle aree a tale finalità dovrà formare oggetto di apposito atto deliberativo da parte del Comune. Analoga considerazione vale per il richiamo all'art.27 della legge 865 relativamente alle zone D.

VISTA

la deliberazione n.69 del 2.8.1978, vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo di Catania nella seduta del 13.9.1978, con provvedimento n.30931, con la quale il Consiglio Comunale di Grammichele accetta in parte le osservazioni mosse da questo Assessorato con il su citato parere n.77 del 21.4.1978;

VISTO

il successivo parere n.24 del 26.2.1979 del Gruppo 3° Tecnico della Direzione Regionale dell'urbanistica, che qui di seguito si trascrive: "Il Consiglio Comunale delibera di accettare tutte le osservazioni mosse da questo Assessorato sul programma adottato con queste modifiche:

Classifica la zona B4 in zona C per i motivi esposti nel parere n.77. Tuttavia difformemente da quanto suggerito dal Servizio Tecnico che proponeva di classificare questa zona come C1, il Consiglio Comunale per non turbare il dimensionamento già operato del fabbisogno di vani abitativi e servizi relativi, riconferma per tale zona gli indici previsti in sede di adozione per cui classifica questa zona C3, con tali parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria 3 mc/mq;

Superficie coperta 30%;

Altezza massima m.9,50;

Lotto minimo, mq.250;

Arretramento ml.15;

Nelle fasce in cui é imposta la formazione del comparto obbligatorio i parametri edilizi sono:

Densità fondiaria 4 mc/mq;

Altezza ml.14,50 non inferiore a ml.10,50;

Arretramento ml.15;

Ritiro dai confini per i fronti di testata 1/3 dell'altezza, per i

fronti lunghi 1/2 dell'altezza.

Il piano terra é vincolato a portico per una percentuale non inferiore al 40% della superficie coperta.

In merito questa classificazione di zona ai é dell'avviso che possa condividersi a condizione che l'edificazione sia subordinata in tutte le zone C3 all'attuazione dei piani particolareggiati o delle lottizzazioni convenzionate. Per tale motivi si ritiene superfluo indicare il lotto minimo edificabile di mq.250.

Per quanto riguarda le zone vincolate a verde pubblico su cui dalla cartografia emerge in alcune aree l'esistenza di edifici, il Consiglio Comunale precisa che tali costruzioni o sono fatiscenti o rituilizzabili al servizio delle attrezzature previste, per cui si ritiene che esse possano essere confermate.

In merito alle varie osservazioni presentate da privati cittadini, poiché il Consiglio Comunale non fornisce alcun elemento al riguardo e non essendo esse previste dalla legislazione vigente, non si ritiene di poterle prendere in considerazione."

RITENUTO che questo Assessorato condivide il citato parere n.24 del 26.2.1979 della Direzione Regionale dell'Urbanistica;

CONSIDERATO che il Regolamento Edilizio e Programma di fabbricazione adottato dal Consiglio Comunale di Grammichele con la citata delibera n.95 del 27.12.1977 e la successiva delibera consiliare di controdeduzioni n.69 del 2.8.1978, é meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al parere n.24 del 26.2.1979;

CONSIDERATO che la procedura é regolare e conforme a legge;§
Tutto quanto premesso e considerato;

D E C R E T A

ART.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.R.27.12.1978, n.71, é approvato il Regolamento edilizio e programma di fabbricazione del Comune di Grammichele adottato con delibera consiliare n.95 del 27.12.1977 in premessa descritta, con le modifiche di cui ai pareri n.77 del 21.4.1978 e n.24 del 26.2.1979, in premessa riportati e con la delibera consiliare di controdeduzioni n.69 del 2.8.78, resa esecutiva dalla Commissione Provinciale di Controllo di Catania con atto n.30931 del 13.9.1978.

ART.2 Il Regolamento edilizio e programma di fabbricazione di cui all'art.1 del presente decreto ai compone dagli elaborati in premessa specificati.

ART.3 Il Comune di Grammichele rimane onerato di tutti gli adempimenti consequenziali alle statuizioni del presente provvedimento.

ART.4 Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.-

Palermo, li 4-4-79



L'ASSESSORE

Permesso di ricerca di sali alcalini nella località denominata Masseria Guccione, sita nel territorio del comune di Cammarata, accordato all'Ente minerario siciliano.

Con D.A. n. 167 del 6 aprile 1979 all'ente minerario siciliano, con sede in Palermo, è stato accordato il permesso di ricerca di sali alcalini nella località denominata «Masseria Guccione», sita nel territorio del comune di Cammarata, per la durata di anni 3 dalla data di pubblicazione del presente.

(499)

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Espropriazione per pubblica utilità di beni immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi economici e popolari in località Medaglie d'Oro del comune di Palermo.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 312/D del 6 aprile 1979 è stata dichiarata l'espropriazione per causa di pubblica utilità delle sottoclenate aree occorse per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica in località Medaglie d'Oro del comune di Palermo a cura della cooperativa edilizia Vigor di Palermo:

- 1) Bianco Giovanni: art. 25660, fg. 70, part. 215, superficie mq. 1165, indennità L. 3.720.000;
- 2) Cucciarre Giovanni: art. 35864, fg. 70, part. 216, superficie mq. 100, indennità L. 310.000;
- 3) Saverino Vincenza: art. 46764, fg. 70, part. 429, superficie mq. 2800, indennità L. 8.960.000.

(500)

Preroga dei termini per il completamento dei lavori di costruzione del muro di sostegno ed allargamento della curva pericolosa lungo la S.P. 2/I-II Acireale, tratto compreso fra le frazioni Santa Maria La Scala e Santa Tecla.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 330 del 7 aprile 1979 il termine fissato con il D.A. n. 2381 del 3 luglio 1976 per il completamento delle operazioni di esproprio è stato prorogato di mesi 24.

(501)

Espropriazione, in favore del comune di Alcamo, di beni immobili occorrenti per la realizzazione di 8 alloggi popolari in località S. Anna.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 334/D del 9 aprile 1979 è stata pronunciata l'espropriazione in favore del comune di Alcamo dei seguenti immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di cui sopra:

— Russo Rosario, Alberto, Giovanni e Maria Anna fratelli e sorelle fu Giovanni: art. 1210, fg. 53, part. 84, incolto produttivo, superficie mq 2449,25, indennità L. 44.085.

(502)

Espropriazione, in favore del comune di Alcamo, di beni immobili occorrenti per la realizzazione di 6 alloggi in località S. Anna Tre Santi.

Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 335/D del 9 aprile 1979 è stata pronunciata l'espropriazione in favore del comune di Alcamo dei seguenti immobili occorsi per la realizzazione dei lavori di cui sopra:

— Russo Rosario, Alberto, Giovanni e Maria Anna fratelli e sorelle fu Giovanni: art. 1210, fg. 53, part. 84, incolto produttivo, superficie mq. 1.180,00, indennità L. 21.240.

(503)

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Santa Maria di Licodia.

Con decreto n. 58-79 del 29 marzo 1979 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è stata approvata la modifica al regolamento edilizio del comune di Santa Maria di Licodia.

(504)

Approvazione di una variante al programma di fabbricazione del comune di Capo d'Orlando.

Con decreto n. 59-79 del 29 marzo 1979 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Capo d'Orlando.

(505)

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Salaparuta.

Con decreto n. 62 del 2 aprile 1979 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è stato approvato e reso esecutivo il regolamento edilizio del comune di Salaparuta, adottato con delibera consiliare n. 39 del 5 settembre 1975 vistata dalla commissione provinciale di controllo di Trapani nella seduta del 17 ottobre 1975 con decisione n. 22199.

(506)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Grammichele.

Con D.A. n. 63-79 del 4 aprile 1979 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è stato approvato il regolamento edilizio e programma di fabbricazione del comune di Grammichele adottato con delibera consiliare n. 95 del 27 dicembre 1977, vistata dalla commissione provinciale di controllo di Catania nella seduta del 2 marzo 1978, con atto n. 9163.

(507)

Approvazione di varianti al programma di fabbricazione del comune di San Michele di Ganzaria.

Con decreto n. 64-79 del 4 aprile 1979 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha approvato le varianti al programma di fabbricazione adottate dal comune di San Michele di Ganzaria con deliberazione n. 74 del 30 ottobre 1978.

(508)

Approvazione di una variante al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Lascari.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 68-79 del 13 aprile 1979 ha approvato la variante al regolamento edilizio e programma di fabbricazione del comune di Lascari, adottata con delibera consiliare n. 39 del 9 luglio 1977.

(509)

Approvazione di una variante al programma di fabbricazione del comune di Roccalumera.

Con decreto n. 72 del 20 aprile 1979 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Roccalumera, adottata con deliberazione consiliare n. 23 del 29 maggio 1978.

(510)

COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 43 del Reg.

Data 28-4-1979

OGGETTO:

Modificazioni dell'Art. 20 del Regolamento Edilizio e degli Artt. 15 - 16 - 17 - 18 e 27 delle Norme d'attuazione.

L'anno milleduecento **settantanove** addì **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **18,30 e sgg** e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.

Alla ⁽¹⁾ **prima** convocazione in sessione ⁽²⁾ **straord. urgente** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Altamore Michele Alberto	si			Lombardo Biagio	si		
Altamore Michele Francesco	si			Luca Sebastiano	si		
Altamore Pietro	si			Malizia Michele	si		
Astuto Ignazio	si			Mancuso Salvatore	si		
Bantorno Gesualdo		si		Mannuzza Giuseppe	si		
Canzoniere Salvatore	si			Mantello Gaetano	si		
Cracò Pietro	si			Morello Vincenzo	si		
Cucussa Salvatore		si		Murgo Giacomo	si		
Damico Angelo	si			Pedi Francesco		si	
Gandolfo Salvatore		si		Piccolo Sebastiano	si		
Gargano Francesco	si			Purpora Gaetano		si	
Grosso Salvatore		si		Rizzo Francesco Giuseppe	si		
Guglielmino Santo	si			Rizzo Santo	si		
La Rocca Giuseppa	si			Sammartino Giuseppe	si		
Lia Salvatore	si			Virga Michele	si		

Presenti N. 24 -

Assenti N. 6 -

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **Avv. Vincenzo Morello** -

nella sua qualità di **Sindaco** -

- Assiste il Segretario Capo **Dott. Salvatore D'Urso** -

La seduta è **pubblica** -

(1) Prima o seconda - (2) Ordinaria, straordinaria.

In continuazione di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, approvato con Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e dell'Ambiente N°63/79 del 4-4-1979;

VISTA la propria Deliberazione N°8 del 25-1-1979, nella parte in cui si approvano le istruzioni di massima per i tecnici incaricati della redazione del Piano Regolatore Generale con le modifiche da apportare al nuovo Regolamento Edilizio;

CONSIDERATO che le modifiche proposte, possono essere apportate al Regolamento Edilizio, ed alle norme di attuazione vigenti, in attesa che si elabori il Piano Regolatore;

CON voti unanimi resi ed accertati secondo legge;

D E L I B E R A

Apportare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio:

- Art. 35 : al 1° Comma le parole "cm. 50" sono sostituite dalle parole "cm. 20".

Apportare le seguenti modifiche alle norme di attuazione:

- Art. 15 : dopo le parole: "(per i casi rientranti nella definizione di cui al punto 12 art. 23/Bis del R.E.)" e prima delle parole: "mediante singola concessione edilizia", vengono aggiunte le seguenti: " e la modifica dei prospetti".
- Art. 16 : al paragrafo denominato "Indici di Zona", dopo le parole "dal 1° art. 28 della L.R.S. n° 21/73", vengono aggiunte le seguenti: " e successive modificazioni" e la frase: "altezza massima degli edifici: ml. 7,50 ed in ogni caso non superiore alla larghezza della strada su cui prospettano", viene sostituita dalla seguente: "altezza massima degli edifici: ml. 11,00 ed in ogni caso non superiore ad una volta e mezzo la larghezza della strada su cui prospettano".
- Art. 17 : al paragrafo denominato: "Strumenti d'attuazione ed edificazione consentita", sono sopresse le parole: "rilasciate con il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza".
 - al paragrafo denominato: "Indici di Zona" dopo le parole: "dalla L.R.S. n° 21/73" vengono aggiunte le seguenti: " e n° 71/78" e la frase: "altezza massima degli edifici ml. 7,50 e in ogni caso non superiore alla larghezza della strada" viene sostituita dalla seguente: "altezza massima degli edifici ml. 11,00 e in ogni caso non superiore ad una volta e mezzo la larghezza della strada".
 - la lettera e) del paragrafo denominato "Prescrizioni particolari" viene sostituita dalla seguente: " e) I volumi tecnici potranno sporgere al di sopra della falda del tetto con relativa copertura indipendente.
- Art. 18 : al paragrafo denominato "Indici di Zona" dopo le parole "dalla L.R.S. n° 21/73" vengono aggiunte le seguenti: " e n° 71/78"; e la frase: "altezza massima degli edifici ml. 9,50 e in ogni caso non superiore a 1,2 volte la larghezza della strada" viene sostituita dalla seguente: "altezza massima degli edifici ml. 11,00 e in ogni caso non superiore a 1,5 volte la larghezza della strada".-

- Art. 27 : al 2°Comma le parole "Ha.1,5" sono sostituite dalle seguenti: " Ha.0.60.00 " e le parole "mc.300 per ettaro" sono sostituite dalle seguenti: " mc.0,03/mq." -
 - Il 4°Comma è sostituito dal seguente: " L'altezza massima delle costruzioni non deve superare i m.7,50 per due elevazioni fuori terra".
 - Al 6°Comma le parole: "m.20,00" sono sostituite dalle seguenti: " m.10,00 ".
 - Alla fine dell'Art.27 viene aggiunto il seguente comma:
 " E' consentita altresì la costruzione di impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, secondo le indicazioni e le limitazioni stabilite dall'art.22 della L.R. 27-12-1978, n°71 ".
- =====

IN TUTTO CONFORME ALL'ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE



Originale

974

MUNICIPIO DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

Oggetto : Modifiche al Regolamento edilizio e alle norme di attuazione del P.d. F.

Premesso che il Comune di Grammichele con propria delibera del Consiglio n°. 43 del 28.4.79 ha proposto varianti al R.E. e alle norme di attuazione del P.d. F.;

Che detta delibera venne riscontrata legittima dalla C.P.C. di Catania con provvedimento n°. 25367/Gr.6 dell'8.6.79; e successivamente venne restituita sull'Assessorato Territorio e Ambiente ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n°. 71 del 28.1.79 con nota n°. 11849 del 22 10.79;

Con la presente si espongono le motivazioni tecniche igieniche collegate alle caratteristiche di tipologia edilizia esistente nonché altre motivazioni inerenti alla polverizzazione dei terreni agrari.- Si procede a fare per prima delle considerazioni urbanistiche connesse all'igiene: la tipologia edilizia delle zone distinte dallo strumento urbanistico come B, è caratterizzata da piccoli lotti con superficie di mq.36 o multipli di mq.36 e quindi:72,108,144.Su tali lotti combinando gli indici delle rispettive zone in ampliamenti, sopraelevazioni, di fabbricati esistenti si verificano delle situazioni edilizie che non sono accettabili né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista igienico; infatti si otterranno costruzioni che non possono superare l'altezza massima di ml.7,50 e se si considera che il piano terra esistenti sono di altezza interna di ml.3,20-3,30 non possono essere adibiti ad abitazione stante che occorre rialzare il pavimento di ml.0,50 e quindi si otterrebbe un'altezza utile residua di ml.2,70-2,80 mentre l'art.35 del R.E. prescrive come altezza utile interna per abitazione a P.T. minimo ml.3,00.Inoltre la possibile sopraelevazione da 3,50 a 7,50 permette la realizzazione di appena il piano primo di altezza anche fino a ml.4,00 quindi si avrà una altezza residua non utilizzabile di ml.1,00.



Se la stessa zona viene verificata con gli indici relativi e con le modifiche proposte si otterrà una tipologia edilizia con altezza massima di ml.9,00 nella quale è possibile ricavare un p.t. di altezza netta di ml.3,00 rialzato rispetto alla strada di cm.20, con l'altezza residua realizzabile di ml.5,50 è possibile creare altre due elevazioni, o tutte due con altezza utile di ml.2,70 assolvendo agli obblighi di cui all'art.37 del R.E., oppure creare una elevazione (p.I°) di altezza ml.3,00 e con piano sottotetto ml.2,50 anch'esso abitabile in quanto soddisfa le prescrizioni dell'art.36 del R.E.


L'edilizia che si viene ad ottenere nelle due ipotesi presenta delle diversità igieniche ed urbanistiche abbastanza notevoli.

Senza dubbio quella realizzabile con le modifiche risulta essere la più idonea alla tipologia urbana di Grammichele e per questa si può concludere bisogna orientarsi nella realizzazione. D'altronde apportando al R.E. e alle norme tecniche di attuazione le stesse modifiche di cui alla delibera in premessa non s'è fatto altro che adeguare gli standard delle zone B alle norme riportate nella legislazione Regionale .

Per quanto attiene alle modifiche per le zone agricole è ancora una volta necessario fare delle considerazioni in ordine alle caratteristiche più diffuse nel territorio del nostro comune, infatti il territorio di Grammichele presenta una accentuata polverizzazione rurale con superficie media delle unità agricole che va da Ha 0,50 a Ha 0,80, pertanto stante alla limitazione (Ha 1,50) voluta dalle norme d'attuazione per l'edificazione di case d'abitazione per i conduttori del fondo, su tali aziende non sarebbe possibile realizzare nessuna costruzione. Con le modifiche proposte, sempre con il rispetto della densità di zona, sarà possibile anche in aziende piccole realizzare un piccolo fabbricato di abitazione fino a superficie aziendale di Ha 0,60.

Viene proposta la riduzione della distanza dal confine da m.10 a m.5, sempre in zona agricola in considerazione del fatto che le aziende piccole, sopra cennate, sono caratterizzate da particelle strette che a volte non superano i 10 o 15 metri di larghezza si impone l'esigenza di tale riduzione che tra l'altro rientra nelle norme del D.M.2/4/68.

Per i motivi sopra espressi si ritiene di potere riproporre le modifiche alla delibera in argomento. -



IL TECNICO COMUNALE
(Germ. P.A. Idolina)

27-6-79 11-7-1979
Grammichele, li 12-7-1979

Il Messo Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Morello

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

f.to Luca

f.to D'Urso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo 27 Maggio 1979 - domenica - successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li 28 Maggio 1979.

Il Segretario Comunale

f.to D'Urso

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 28 Maggio 1979.

Visto: **IL SINDACO**



Il Segretario Comunale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - CATANIA

N°25367 Gruppo 6° - - - - - Seduta dell'8-6-1979

VISTO, salvo i provvedimenti dell'Assessore Regionale per il territorio e l'Ambiente. =

Catania, li 22 Giugno 1979. =

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F/to: Dr.S.Moschetto-

F/to: Avv.G.Fisauli -

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Grammichele li 27.06.1979
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli artt. 60, 61 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D. L. P. 29-01-1955, n. 6.

Addi

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

Copia da restituire al locum tenens 979



MUNICIPIO DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. N. 5326

Allegati N. _____

li. 27 Giugno 1979

Risposta a nota N. _____ Div. _____ del _____

OGGETTO: **Modificazioni apportate dal Consiglio Comunale al Regolamento Edilizio e alle norme d'attuazione.**

Al 1° On/le ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -

P A L E R M O

A. C. M. - Torre del Greco

Si trasmette in allegato, per i provvedimenti di competenza, copia della Deliberazione Consiliare N°43 del 28-4-1979, con gli estremi del visto della Commissione Provinciale di Controllo di Catania, con la quale sono state apportate modificazioni al vigente Regolamento Edilizio ed alle norme di Attuazione.==

I L S I N D A C O

~~PER RICEVUTA:~~

Consegnata al protocollo dell'Ente Territorio e Ambiente il 28-6-1979



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

Gruppo VIII N. di prot. 11818

Num. codice fiscale 80012000826

Mod. 14 s.c.
R. S.

COMUNE DI GRAMMICHELE	
Prot. N.	<u>1686</u>
2 OTT. 1979	
Cat.	<u>1</u>
Cl.	
Fasc.	
Risposta a	

25/9/79

del

OGGETTO: Comune di Grammichele - Modificazioni apportate dal Consiglio Comunale al Regolamento Edilizio e alle norme d'attuazione.
Allegati N.

AL COMUNE DI
GRAMMICHELE

In riferimento alla nota n.5326 del 27/6/1979 con la quale codesto Comune ha trasmesso la delibera n. 43 del 28/4/1979 vistata dalla C.P.C. di Catania riguardante l'oggetto su indicato, s'invita codesto Comune a volere trasmettere urgentemente altre quattro copie di detta delibera di cui una in bollo.

L'ASSISTENTE
Leone

Si prega indicare nella risposta il numero protocollo e l'ufficio a cui si risponde

Leg.

278

79

Copie etc.

7686

3 Ottobre 1979

7818 Gruppo VIII 25-9-1979

Comune di Grammichele-Modificazioni apportate dal Consiglio Comunale al Regolamento Edilizio e alle norme d'attuazione.=

l'On/le ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PALERMO

RACCOMANDATA

In riscontro alla nota suindicata, si trasmettono altre quattro copie fotostatiche autentiche, di cui una in bollo, della Deliberazione Consiliare N°43 del 28-4-1979.==

I L S I N D A C O





Regione Siciliana

Num. codice fiscale 80012000826

COMUNE DI GRAMMICHELE		
Prot. N.	8300	
26 OTT. 1979		
Cat.	X	Cl. Fasc.

22/10/79

Gruppo 2 N. di prot. 11868Risposta a _____
del _____OGGETTO: Comune di Grammichele - Varianti al Regolamento Edilizio ed alle Norme di Attuazione del Programma di Fabbricazione.

Allegati N. _____

AL COMUNE DI
GRAMMICHELE

E' pervenuta a questo Assessorato in data 2 luglio 1979 la nota di codesto Comune n.5326 del 27 giugno 1979, con cui viene trasmessa una copia della delibera consiliare n.43 del 28 aprile 1979, relativa alla materia di cui all'oggetto e riscontrata legittima dalla C.P.C. di Catania con provvedimento n.25367/Gr.6 dell'8 giugno 79.

Premesso che codesto Comune risulta dotato di Programma di Fabbricazione e di Regolamento Edilizio approvati con Decreto Assessoriale n.63 del 4 aprile 1979;

Premesso che le modifiche al Regolamento Edilizio ed alle Norme di Attuazione del Programma di Fabbricazione adottate con la citata delibera n.43 sono relative a:

- + 1 - Articolo 35 1^a comma del Regolamento Edilizio, consistente nella riduzione da cm.50 a cm.20 del dislivello tra la quota del pavimento del piano terreno e la quota delle aree circostanti al fabbricato a sistemazione ultimata
- + 2 - Articolo 15 delle Norme di Attuazione riguardante la zona A urbana di interesse storico e di particolare pregio ambientale e consistente delle possibilità di modificazione dei prospetti tra le attività consentite con singola concessione edilizia;
- 3 - Art.16 delle Norme di Attuazione, riguardante la zona B1 di ristrutturazione e consistenti in:
 - + 3.1. introduzione - al paragrafo relativo alla definizione dell'indice di densità prediaria - della possibilità di fare riferimento, per le eccezioni, alla normativa integrativa e modificativa dell'art.28 della l.r. n.21 del 26 maggio 1973;
 - + 3.2. modifica del limite di altezza massima degli edifici, fissato in ml.11,00 invece che in ml.7,50;

Si prega indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio a cui si risponde

+ 3.3. modifico del rapporto massimo tra altezza degli edifici e larghezza della strada su cui prospettano, fissato in 1,5 invece che in 1;

81

4 - Art.17 delle Norme di Attuazione riguardante la zona B2 di completamento e ristrutturazione e consistenti in:

4.1. soppressione, al paragrafo "strumenti di attuazione ed edificazione consentita", della obbligatorietà del preventivo nulla-osta della Soprintendenza in merito ai progetti edilizi presentati per ottenere concessione;

4.2. introduzione, al paragrafo "indici di zona" della possibilità di fare riferimento, per le eccezioni all'indice di densità fondiaria, alla normativa integrativa e modificativa dell'art.28 della l.r. n.21 del 26 maggio 1973;

+ 4.3. modifica del limite di altezza massima degli edifici, fissato in ml.11,00 invece che in ml.7,50;

+ 4.4. modifica del rapporto massimo tra altezza degli edifici e larghezza della strada su cui prospettano, fissato in 1,5 invece che in 1;

+ 4.5. modifica alla prescrizione particolare per cui i volumi tecnici dovevano essere contenuti nella pendenza dei tetti, ammettendosi ora la possibilità che questi ne emergano;

5 - Art.18 delle Norme di Attuazione riguardante la zona B3 di completamento e consistenti in:

5.1. introduzione al paragrafo "indici di zona" della possibilità di fare riferimento, per le eccezioni, all'indice di densità fondiaria, alla normativa integrativa e modificativa della art.28 della l.r.n.21 del 26 maggio 1973;

+ 5.2. modifica del limite di altezza massima degli edifici, fissato in ml.11, invece che in ml.9,50;

+ 5.3. modifica del rapporto tra altezza degli edifici e larghezza della strada su cui prospettano, fissato in 1,5 invece che in 1,2;

6 - Art.27 delle Norme di Attuazione riguardante la zona E per la produzione agricola e consistente in:

+ 6.1. modifica relativa alla dimensione del lotto minimo, da 1,5 Ha a 0,6 Ha, fermo restando l'indice di densità fondiaria di 0,033 mc/mq;

+ 6.2. modifica relativa all'altezza massima degli edifici, fissata in ml.7,50 invece che in ml.5,50;

+ 6.3. modifica relativa al numero di elevazioni fuori terra, fissato in 2 in luogo che in 1;

+ 6.4. modifica del distacco tra edifici costruiti su fondi di proprietà diversa, fissato in ml.10,00 invece che in ml.20,00;

6.5 integrazione della normativa con le norme ex art.22 della legge regionale 27 dicembre 1978 n.71.

VISTO il rapporto n.10951 del 3 ottobre 1979 che si condivide, con il quale la Direzione ~~Regionale~~ dell'urbanistica fornisce parere sulle varianti sopracitate;

CONSIDERATO quanto evidenziato in detto rapporto ed, in primo luogo, la assenza di motivazioni, da parte del Consiglio Comunale, delle varianti adottate;

CONSIDERATO che le varianti vengono distinte in due differenti categorie e cioè;

a) varianti con cui si recepiscono le norme della legge regionale 27 dicembre 1978 n.71.

A tale categoria sono ascrivibili le varianti indicate in premessa con i numeri 3.1., 4.2., 5.1., 5.5.,;

b) varianti di sostanziale natura urbanistica e che comportano altresì effetti di natura igienico-sanitaria - A tale tipo sono ascrivibili

82

tutte le altre varianti enumerate in premessa;

CONSIDERATO che le varianti di cui al punto a) sono ammissibili e che, relativamente alle altre varianti, La Direzione Regionale Urbanistica ha rilevato che:

- La variante indicata in premessa con n.1 non é ammissibile per motivi igienici;
- Le varianti indicate in premessa come n.3.2,3.3,4.3,4.4,5.2,5.3, non appaiono ammissibili in quanto le norme di piano di cui ora si chiede la modifica risultano collegate e rispondenti al duplice obiettivo di cautelare tanto l'igiene dell'abitato quanto e soprattutto la ricostituzione di quei valori ambientali propri della cittadina di Grammichele, in atto aggrediti da un processo di degrado;
In proposito si richiama codesto Comune a quanto esplicitato nel documento Programmatico dell'Amministrazione Comunale relativo alle linee di piano e facente parte della relazione illustrativa del piano approvato e che per memoria si richiama: "Per quanto concerne l'impianto storico urbano di Grammichele, patrimonio economico e culturale insostituibile, l'Amministrazione comunale intende avviare politiche di intervento che tendono a superare la nozione tradizionale di "monumento storico", sostituendola con il concetto di bene ambientale. In quest'ottica, tale bene va rivitalizzato, attraverso un'opera di riqualificazione che, confermando gli attuali valori d'uso, ridia al centro urbano la coerenza ambientale mediante l'adeguamento delle tipologie caratteristiche alle norme igienico-sanitarie richieste da un civile livello di vita".
- La variante indicata in premessa come n.2 ugualmente appare non ammissibile, venendó ad annullare parzialmente l'effetto del previsto redigendo piano particolareggiato della zona "A".
- Le varianti indicate in premessa come 4.4 e 4.5, alla luce della classificazione delle preesistenze della zona B.2 appaiono inammissibili contraddicendo l'evidente intenzione di un uso delle norme finalizzate ad una rivalorizzazione degli "elementi di particolare significato ambientale" presenti.
- Le varianti indicate in premessa come n.6.1,6.2,6.3,6.4, non appaiono sufficientemente motivate in relazione alla destinazione della zona "E" destinata alla produzione agricola e pertanto codesto Comune é chiamato a fornire motivazioni delle suddette varianti.

Per quanto sopra visto, premesso e considerato, si restituisce quindi a codesto Comune ai sensi dell'art.5 della L.R. n.71 la delibera n.43 del 28 aprile 1979, relativa a varianti al Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione.-

L'ASSESSORE



Comune di Grammichele

PROVINCIA DI CATANIA

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 92 del Reg.
 Data 15-12-1979

OGGETTO: **Reitera Delibera Consiliare N°43 del 28-4-1979 concernente: Modificazioni dell'art.20 del Regolamento Edilizio e degli Artt. 15 - 16 - 17 - 18 e 27 delle Norme d'attuazione..**

L'anno millenovecento settantanove addì quindici del mese di Dicembre -
 alle ore 18 e sg e nella solita sala delle adunanze Consiliali del Comune suddetto.

Alla (1) prima convocazione in sessione (2) straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Altamore Michele Alberto		si	Lombardo Biagio	si	
Altamore Michele Francesco	si		Luca Sebastiano	si	
Altamore Pietro	si		Malizia Michele	si	
Astuto Ignazio		si	Mancuso Salvatore		si
Bantorno Gesualdo	si		Mannuzza Giuseppe	si	
Canzoniere Salvatore		si	Mantello Gaetano	si	
Cracò Pietro	si		Morello Vincenzo	si	
Cucuzza Salvatore	si		Murgo Giacomo		si
Damico Angelo	si		Pedi Francesco	si	
Gandolfo Salvatore		si	Piccolo Sebastiano		si
Gargano Francesco	si		Purpora Gaetano		si
Grosso Salvatore		si	Rizzo Francesco Giuseppe	si	
Guglielmino Santo	si		Rizzo Santo		si
La Rocca Giuseppa		si	Sammartino Giuseppe	si	
Lia Salvatore		si	Virga Michele		si

(1) Prima o seconda - (2) Ordinaria o straordinaria

Presenti N. 17

Assenti N. 13

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Avv. Vincenzo Morello -
 nella sua qualità di Sindaco
 - Assiste il Segretario Capo Salvatore Iurato

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n°43 del 28-4-1979, vistata dalla C.P.C. di Catania col n°25367 dell'8-6-1979, salvo i provvedimenti dell'Assessorato Regionale per il Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il provvedimento del predetto Assessorato prot.n°11849, Gruppo 2° del 22-10-1979, che recepisce in parte le modificazioni proposte all'art.20 del Regolamento Edilizio, nonché agli artt.15-16-17-18 e 27 delle norme di attuazioni;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico Municipale che riconferma, alla luce dei rilievi sollevati dal competente Assessorato e tenute presenti le ragioni tecniche ed igieniche riferite alle caratteristiche di tipologia edilizia del Comune di reiterare l'atto deliberativo n°43 sopracitato allo scopo di pervenire alla approvazione in toto delle invocate modifiche;

RITENUTO altresì che la tipologia delle Zone B dello strumento edilizio è tale che applicando le norme in atto previste dal vigente Regolamento Edilizio non consente sia dal punto di vista igienico che tecnico di realizzare costruzioni che abbiano le caratteristiche igieniche per essere dichiarati abitabili vanificando in tal senso quanto prescritto dall'art.35 del Regolamento Edilizio che prescrive come altezza minima interna m.3,00;

RITENUTO altresì che le prospettate modifiche si risolverebbero in una più idonea tipologia edilizia riferita alle caratteristiche intone di questo Comune;

CONSIDERATO altresì che gli stessi motivi delle Zone B sussistono altresì per le Zone Agricole - dove l'eccettuata polinizzazione delle superfici rurali che va da H.O,50 a H.O,80 non consente di realizzare nessun tipo di costruzioni, mentre con le prospettate modifiche e nel rispetto della densità di zona, è possibile realizzare delle costruzioni anche su piccole aziende di superfici non superiori a H.O,60;

RITENUTO che si prospetta altresì, in conformità del D.M.2-4-1968, sempre per le zone agricole, di ridursi la distanza del confine da m.10 a m.5 in rapporto al fatto che i piccoli lotti di terreno, per la massima parte si snodano su particelle della larghezza media che va dai 10 ai 15 metri;

CHE per quanto sopra si ravvisano gli estremi della opportuna necessità di riconfermare il Deliberato N°43 del 28-4-1979;

CON voti unanimi resi ed accertati secondo legge;

D E L I B E R A

Riconfermare, per i motivi di cui in premessa ed in conformità di quanto prospettato dall'Ufficio Tecnico Comunale con la relazione che si allega in copia, le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio e alle Norme di attuazione:

APPORTARE LE SEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO:

- ART.35 - al 1°Comma le parole "cm.50" sono sostituite dalle parole :
"cm.20".

APPORTARE LE SEGUENTI MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE:

- ART.15 - dopo le parole: "(per i casi rientranti nella definizione di cui al punto 12 art.23/Bis del R.E.)" e prima delle parole: "mediante singola concessione edilizia", vengono aggiunta le seguenti:

- ART.16 - al paragrafo denominato "Indici di Zona", dopo le parole "dallo art.28 della L.R.S.n°21/73", vengono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni" e la frase: "altezza massima degli edifici: ml.7,50 ed in ogni caso non superiore alla larghezza della strada su cui prospettano", viene sostituita dalla seguente: "altezza massima degli edifici: ml.11,00 ed in ogni caso non superiore ad una volta e mezzo la larghezza della strada su cui prospettano".
- ART.17 - al paragrafo denominato: "strumenti d'attuazione ed edificazione consentita", sono soppresse le parole: "rilasciate con il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza".
- al paragrafo denominato: "Indici di Zona" dopo le parole: "dalla L.R.n°21/73" vengono aggiunte le seguenti: "e n°71/78" e la frase: "altezza massima degli edifici ml.7,50 e in ogni caso non superiore alla larghezza della strada" viene sostituita dalla seguente: "altezza massima degli edifici ml.11,00 e in ogni caso non superiore ad una volta e mezzo la larghezza della strada".
- La lettera e) del paragrafo denominato "Prescrizioni particolari" viene sostituita dalla seguente: " e) I volumi tecnici potranno sporgere al di sopra della falda del tetto con relativa copertura indipendente.
- ART.18 - al paragrafo denominato "Indici di Zona" dopo le parole "dalla L.R.S.n°21/73" vengono aggiunte le seguenti: "e n°71/78"; e la frase: "altezza massima degli edifici ml.9,50 e in ogni caso non superiore a 1,2 volte la larghezza della strada" viene sostituita dalla seguente: "altezza massima degli edifici ml.11,00 e in ogni caso non superiore a 1,5 volte la larghezza della strada".
- ART.27 - al 2°Comma le parole "Ha.1,5" sono sostituite dalle seguenti: "Ha.0.60.00" e le parole "mc.300 per ettaro" sono sostituite dalle seguenti: "mc.0,03/mq.".-
- Il 4°Comma è sostituito dal seguente: "L'altezza massima delle costruzioni non deve superare i m.7,50 per due elevazioni fuori terra".-
- Al 6°Comma le parole: "m.20,00" sono sostituite dalle seguenti: "m.10,00".-
- Alla fine dell'art.27 viene aggiunto il seguente comma: " E' consentita altresì la costruzione di impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, secondo le indicazioni e le limitazioni stabilite dall'art.22 della L.R.27-12-1978, n°71".
- =====

REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELL'INTERNO
 DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO
 REGIONE LIGURIA

86

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Morello

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

f.to Luca

f.to Iurato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo ~~20 Gennaio 1980~~ - **20 Gennaio 1980** - ~~domenica~~ - **domenica** - successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li ~~20 Gennaio 1980~~ **21 Gennaio 1980** =

Il Segretario Comunale

f.to Iurato

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li ~~21 Gennaio 1980~~ **21 Gennaio 1980** =

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale



SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

N°6770 Gruppo 6° - - - - - Seduta del 14-2-1980

VISTO, salvi i provvedimenti dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente. =

Catania, li 8 Marzo 1980 =

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F/to: Dr. E. Rossitto - F/to: Avv. G. Fisauli -

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Grammichele li 17 MAR 1980

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addi

Il Segretario Comunale

IL SINDACO



MUNICIPIO DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

87

Prot. N. 8300

Allegati N.

li. 17 Marzo 1980

Risposta a nota N. 11849 Gruppo 2° del 22-10-1979

OGGETTO: Comune di Grammichele - Varianti al Regolamento Edilizio ed alle Norme di Attuazione del Programma di Fabbricazione.

All'On/le ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE -

P A L E R M O

A. C. M. - Torre del Greco

RACCOMANDATA

In riscontro alla nota suindicata, si trasmette, per i provvedimenti di competenza, N°5 copie, di cui una in bollo, della Deliberazione del Consiglio Comunale N°92 del 15-12-1979, vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo nella seduta del 14-2-1980 col n°6770, concernente la "Reitera della Delibera Consiliare N°43 del 28-4-1979: Modificazioni dell'art. 20 del Regolamento Edilizio e degli Artt. 15 - 16 - 17 - 18 e 27 delle Norme d'attuazione", nonché copia della Relazione Tecnica Municipale che riconferma, alla luce dei rilievi sollevati da codesto Assessorato, le ragioni tecniche ed igieniche riferite alle caratteristiche di tipologia edilizia di questo Comune. =

I L S I N D A C O



Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente

Mod. 14 s.c.

R. S.

Num. codice fiscale 80012000826

88

Gruppo VIII N. di prot. 12625/79

24/5/80

Risposta a _____

del _____

OGGETTO: GRAMMICHELE : Modifiche al Regolamento Edilizio.

Allegati N. _____


RACCOMANDATA

AL COMUNE DI

GRAMMICHELE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

PALERMO



Si notifica a tutti gli effetti di legge il D.A. n.139/80 del 19/5/1980, con il quale sono state approvate alcune modifiche al Regolamento edilizio di codesto Comune.

L'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, cui viene trasmessa copia del sopradetto decreto, è pregato di provvedere alla pubblicazione dell'allegato estratto, che viene inviato in duplice copia.

IL DIRIGENTE

Si prega indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio a cui si rinvia

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
 VISTO il D.P.R. n.878 del 30.7.1950;
 VISTE le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di urbanistica;
 VISTO il decreto dell'Assessore Regionale Sviluppo Economico n.63/79 del 4.4.1979 con il quale è stato approvato il Regolamento Edilizio ed il P. di F. del Comune di Grammichele;
 la deliberazione consiliare n.43 del 28.4.1979, con resa esecutiva della C.P.C. di Catania con provvedimento n.23567 dell'8.6.1979 con il quale il Comune di Valverde ha adottato alcune modifiche artt.15, 16, 17, 18, 27 e 35 del R.E.;
 la deliberazione n.11849/G.2 8° del 22.10.1979 con la quale questo Assessorato ha osservato:

- a) che la modifica relativa all'art.35 non è ammissibile per motivi igienici;
- b) che le modifiche ai limiti di altezza e ai rapporti tra altezza agli edifici nelle zone B1, B2 e B3 non sono condivisibili, perché le previsioni, dei progettisti del P. di F., di cui si chiede la modifica, tendevano a cautelare l'igiene dell'abitato e la ricostituzione dei valori ambientali propri della cittadina;
- c) che la possibilità di modificare i prospetti con singola concessione edilizia, nella zona A non può essere condivisa, perché verrebbe, anche se parzialmente, l'effetto del piano particolareggiato;
- d) che la modifica non appare ammissibile perché verrebbe ad annullare la finalità di rivalorizzare gli elementi di significato ambientale esistenti;
- e) le modifiche alla normativa della zona B occorrono di una maggiore motivazione.

VISTA la deliberazione n.92 del 15.12.1979, riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Catania con provvedimento n.6770/Gr.6° del 14.2.1980, con la quale il Consiglio Comunale di Grammichele ha controdedotto alle osservazioni di questo Assessorato, espresse con nota n.11849/Gr.8° del 22.10.1979;

SENTITA la Direzione Regionale dell'Urbanistica, che ha confermato quanto in precedenza espresso salvo che per la modifica alla normativa della zona E, che ritiene meritevole di approvazione;

RITENUTO di dovere condividere quanto proposto dalla Direzione Regionale dell'Urbanistica.

D E C R E T A

ART.1 Sono approvate ad ogni effetto di legge le modifiche al R.E., adottate dal Comune di Grammichele, con deliberazioni consiliari n.43 del 28.4.1979, resa esecutiva dalla C.P.C. di Catania con provve-

mento n.23567 dell'8.6.1979, e n.92 del 15.12.1979, riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Catania con provvedimento n.6770/Gr.6° del 14.2.1980 limitatamente a: artt.16, 17 e 18:

- a) al paragrafo denominato "indici di zona", dopo le parole "dall'art.28 della L.R.S. n.21/73" vengono aggiunte le seguenti "e successive modificazioni";
- b) art.27 al 2° comma le parole "Ha 1,5ⁿ" vengono sostituiti dalle seguenti "Ha, 0,60.00 e le parole "Mc.300 per ettaro" sono sostituite dalle seguenti: mc.0,03/mq; 1 4° comma é sostituito dal seguente: "l'altezza massima delle costruzioni non deve superare i m.7,50 e due elevazioni fuori terra"; al 6° comma le parole "m.20,00" sono sostituite dalle seguenti: "m.10,00";

alla fine dell'art.viene aggiunto il seguente comma: "é consentita altresì la costruzione di impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, secondo le indicazioni e limitazioni stabilite dall'art.22 della legge regionale 27.12.1978, n.71.

ART.2 Il Comune di Grammichele é onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto;

ART.3 Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palerano 19.5.80

L'ASSESSORE



Approvazione di una variante al programma di fabbricazione del comune di Santa Croce Camerina.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto n. 124 del 19 aprile 1980 ha approvato la variante al programma di fabbricazione del comune di Santa Croce Camerina per la fabbricazione del nuovo edificio P.T. di cui alla deliberazione consiliare n. 57 del 14 febbraio 1980, riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Ragusa nella seduta dell'8 marzo 1980 n. 2525 di pr.

(577)

Approvazione del regolamento edilizio e programma di fabbricazione del comune di Nizza di Sicilia.

Con decreto n. 126/80 del 28 aprile 1980, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha approvato con prescrizioni e modifiche il regolamento edilizio e il programma di fabbricazione del comune di Nizza di Sicilia adottati con le delibere consiliari n. 44 del 28 giugno 1979, n. 48 del 27 settembre 1979.

(578)

Approvazione del regolamento edilizio e programma di fabbricazione del comune di Adrano.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto n. 128/80 del 30 aprile 1980 ha approvato con modifiche, stralci e prescrizioni il regolamento edilizio e il programma di fabbricazione del comune di Adrano adottato con deliberazioni consiliari n. 276 del 29 settembre 1977 e n. 31 del 12 gennaio 1980.

(579)

Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Valverde.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto n. 130/80 del 30 aprile 1980 ha approvato le modifiche al regolamento edilizio, adottate dal comune di Valverde con deliberazione consiliare n. 56 del 28 dicembre 1979, riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Catania con provvedimento n. 1790 del 22 gennaio 1980.

(580)

Approvazione di una variante al programma di fabbricazione del comune di Santa Croce Camerina.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto n. 137/80 del 13 maggio 1980 ha approvato la variante al programma di fabbricazione adottata dal comune di Santa Croce Camerina con la delibera della G.M. n. 363 del 6 settembre 1979, relativa all'ampliamento del campo sportivo, e successivamente ratificata dal consiglio comunale con delibera n. 151

del 28 settembre 1979, ritenuta legittima dalla C.P.C. di Ragusa nella seduta del 17 novembre 1979 n. 11047.

(581)

Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Grammichele.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha approvato con decreto 139/80 del 19 maggio 1980 parte di alcune modifiche al regolamento edilizio adottato dal comune di Grammichele con deliberazioni consiliari n. 43 del 28 aprile 1979, riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Catania con provvedimento n. 23567 dell'8 giugno 1979, con n. 92 del 15 dicembre 1979, riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Catania con provvedimento n. 6770/Gr. 6 del 14 febbraio 1980.

(582)

Integrazione al programma di fabbricazione del comune di Forza d'Agro.

Con decreto n. 148/80 del 26 maggio 1980 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha approvato l'integrazione al programma di fabbricazione vigente.

(583)

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Monreale.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto n. 150/80 del 27 maggio 1980 ha approvato il nuovo regolamento edilizio del comune di Monreale, adottato con delibera consiliare n. 44 del 29 febbraio 1980.

(584)

Approvazione di una variante al programma di fabbricazione del comune di Resuttano.

Con decreto n. 152 del 29 maggio 1980 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha approvato una variante al programma di fabbricazione del comune di Resuttano, adottata con deliberazione consiliare n. 3 del 15 febbraio 1979.

(585)

Approvazione di una variante al programma di fabbricazione del comune di Malvagna.

Con decreto n. 153/80 del 29 maggio 1980 l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha approvato una variante del programma di fabbricazione del comune di Malvagna.

(586)

Comune di Grammichele

PROVINCIA DI CATANIA

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 153 del Reg.Data 20-12-1980

OGGETTO:

Modifiche al Regolamento Edilizio e Ricepimento Legge 457 ==

L'anno millenovecento ottanta addì venti del mese di Dicembre
 alle ore 15 sg e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla (1) seconda convocazione in sessione (2) straordinaria di oggi, partecipata
 ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Aiello Giorgio Giovanni		si	Dibiasi Michele	si	
Aliotta Giuseppe Rita Sal.	si		Gargano Francesco	si	
Altamore Francesco Mich.L.		si	Giandinoto Francesco	si	
Altamore Michele Alberto		si	Guglielmino Santo	si	
Altamore Michele Francesco	si		Iudica Gaetano	si	
Altamore Pietro	si		Lamagna Francesco	si	
Amato Francesco Paolo		si	Lombardo Biagio	si	
Anfuso Giacomo	si		Mancuso Salvatore		si
Astuto Ignazio	si		Mannuzza Giuseppe	si	
Barone Raffaele	si		Pedi Francesco	si	
Borzi Giuseppe	si		Pesce Vincenzo	si	
Canzoniere Salvatore Gius.	si		Savoca Renna Paolo	si	
Cappella Michele Renato	si		Scacciante Salvatore Raf.	si	
Cuius Giovanni	si		Umana Michele	si	
Damico Angelo	si		Virga Michele		si

Presenti N. 24 -Assenti N. 6 -Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Biagio Lombardonella sua qualità di Sindaco— Assiste il Segretario Capo Salvatore Iurato —La seduta è pubblica

In continuazione di seduta.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento Edilizio annesso al Programma di Fabbricazione, all'art.37 i locali igienici nelle abitazioni private vieta l'areazione artificiale dei stessi;

Visto l'art.43 della Legge 5-8-1978 n°457, secondo comma - Lettera "a", il quale prevede l'istallazione nelle abitazioni dei servizi igienici in ambienti direttamente areati;

Considerato che il disposto dell'art.43 citato è prevalente sulle norme dei regolamenti edilizi vigenti come detto al 3°Comma dello stesso art.43;

CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

L'art.37 del vigente Regolamento Edilizio, viene così modificato:

""Nelle abitazioni è consentita la installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati, alle condizioni previste negli artt. 18 e 19 della Legge 27-5-1975 n°166.""

=====

2° Anno:

Insegnamento pratico:
chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);

reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;

patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e p.s.;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° Anno:

Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamenti teorici:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° Anno:

Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamenti teorici:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° Anno:

Insegnamento pratico:
reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamenti teorici:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia.

Art. 232. — Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria eruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e

pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1978
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 2

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457.

Norme per l'edilizia residenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
ORGANI E FUNZIONI

Art. 1.

(Contenuti del piano)

A partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;

b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E.

Il piano decennale definisce il programma operativo per il primo quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni.

Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.

Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, è allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.

Art. 2.

(Competenze del C.I.P.E.)

Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:

a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all'esigenza d'industrializzazione del settore;

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazioni da destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa di previdenza popolare e da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

d) determina le linee generali per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

e) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

f) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

g) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

h) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

j) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

k) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

l) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

m) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque finanziata dal contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

j) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

k) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

l) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

m) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

n) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

o) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

p) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

q) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

r) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

s) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

t) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici, in base alle diverse situazioni regionali, e per la ripartizione delle risorse finanziarie, in base alle diverse situazioni regionali;

Art. 4.

(Attribuzioni delle regioni)

Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:

a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonchè il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;

b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;

d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo articolo 25;

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruente di contributi pubblici;

f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;

g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;

h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonchè sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;

m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruente di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.

Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 5.

(Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale)

Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da:

- 1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;
- 2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;
- 3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- 4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- 5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;
- 6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
- 8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- 9) un rappresentante del Ministro dell'interno;
- 10) un rappresentante del Ministro della difesa;
- 11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;
- 12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
- 13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali;
- 14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo 9, n. 1, non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento la propria attività, le funzioni attribuite al comitato esecutivo di cui al successivo articolo 6, nonchè le modalità di consultazione di enti e organismi interessati all'attuazione del piano decennale.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti il Comitato per l'edilizia residenziale.

Art. 6.

(Istituzione del comitato esecutivo)

Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e composto da otto membri dei quali quattro rappresentanti dei Ministri, e quattro rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti ministeriali, designati dal Ministro dei lavori pubblici, non più di due sono scelti fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel Comitato per l'edilizia residenziale. I quattro rappresentanti delle regioni sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato per l'edilizia residenziale.

Il comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alle lettere d), e), f), l), g), del precedente articolo 3, mentre per le restanti materie di cui allo stesso articolo 3, formula le proposte per il Comitato per l'edi-

La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.

In particolare, la sezione autonoma provvede a:

a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalità dallo stesso indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente articolo 4;

b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente articolo 2;

c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti;

d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.

Sono trasferiti alla predetta sezione:

a) il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti.

Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente.

Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa.

Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esercitato in via successiva.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse.

Art. 11.

(Composizione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti)

Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti membri:

1) Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede;

2) direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
3) direttore generale del Tesoro;
4) ragioniere generale dello Stato;
5) segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

6) dirigente superiore preposto all'apposito servizio della Cassa depositi e prestiti;

7) quattro componenti del Comitato per l'edilizia residenziale dei quali due scelti tra i rappresentanti ministeriali e due tra quelli regionali.

Art. 12.

(Devoluzione degli utili di gestione)

L'utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti è devoluto per otto decimi ad incremento della disponibilità della sezione stessa e per due decimi alla formazione del fondo di riserva.

Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

Art. 13.

(Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 27 maggio 1975, n. 166, sono trasferiti alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate anche le somme derivanti da:

a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l'edilizia di cui alla presente legge;

b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare trimestralmente;

c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, compresi quelli destinati, in base al prescritto decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità di cui all'articolo 25, lettere b) e c), della legge 8 agosto 1977, n. 513;

d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16;

e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per la concessione di contributi per interventi di edilizia residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla realizzazione di alloggi di servizio, come definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Titolo III

NORME PER IL CREDITO FONDIARIO

Art. 14.

(Mutui edilizi)

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono tenuti ad offrire mutui edilizi, di durata massima venticin-

quennale, con rate d'ammortamento a carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia variabili nel tempo.

I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità dei mutui deliberati e di quelli per i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.

Art. 15.

(Mutui indicizzati)

Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di mutui indicizzati, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio emetteranno obbligazioni parimenti indicizzate, con l'osservanza delle norme di cui al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui il cui capitale da rimborsare sia soggetto a rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione, il credito dell'istituto mutuante è garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale, anche se rivalutato, interessi, spese ed accessori.

Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovrà contenere, anche senza altre successive formalità, l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso precedente comma.

Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.

Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente articolo può essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte, mediante consegna all'istituto mutuante di corrispondente importo di obbligazioni a capitale rivalutabile, la cui serie deve essere fatta risultare ai sensi del primo comma dell'articolo 7

del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ovvero può essere restituito con modalità diverse qualora espressamente previste nel contratto di mutuo.

Ai fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del mutuo che si intende restituire ed il valore nominale delle obbligazioni utilizzate per la restituzione sono quelli risultanti dal calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data della restituzione anticipata.

L'istituto mutuante provvederà alla variazione del piano di ammortamento della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Art. 16.

(Mutui agevolati)

Ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.

L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è soggetto, ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.

Art. 17.

(Garanzie)

I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14 sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento regionale di concessione del contributo statale e resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di decadenza dal beneficio del contributo.

La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull'edilizia agevolata, nei termini e con le modalità in esse previste, ed in particolare ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutua-

tario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Ministero del tesoro e al Comitato per l'edilizia residenziale.

Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale di concessione dei contributi di cui alla lettera l) del precedente articolo 4.

Art. 18.

(Beneficiari dei mutui agevolati)

I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo articolo 36.

I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione nonché a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.

Sino al 31 dicembre 1980, non meno del 75 per cento degli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo è destinato dalle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente

articolo 16, primo comma, il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dal 1° gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 19.

(Contributo dello Stato)

Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel successivo articolo 20, è corrisposto agli istituti di credito mutuantii un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i tassi stabiliti dal successivo articolo 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., verificatosi nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio. Corrispondentemente, è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento calcolata al costo del denaro, al quale la operazione di mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario.

Per le cooperative a proprietà indivisa la variazione dei tassi secondo le modalità di cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni.

Art. 20.

(Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi)

I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:

- 1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
- 2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 5,50 per cento;
- 3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attività agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente articolo 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorità stabilite dalle leggi regionali.

Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni.

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore del mutuatario, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato.

I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonché alla determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.

Titolo IV

NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE

Art. 27.

(Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente)

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Qualora tali strumenti subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.

Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 28.

(Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente)

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.

I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27.

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I piani di recupero sono attuati:

- dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;
- dai comuni, nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente articolo 1, lettera a), anche avvalendosi degli istituti autonomi per le case

popolari, nonché, limitatamente agli interventi di recupero e preminente interesse pubblico, con interventi di recupero, mediante il convenzionamento con i privati;

b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

c) per gli interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

L'esproprio può aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i comuni che adottano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

I comuni, sino a concorrenza dell'importo stanziato nella esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari delle opere, sostengono:

I comuni possono, per la realizzazione delle opere di recupero, ricorrere anche al convenzionamento con i singoli o con enti in cui sono previsti gli interventi previsti dal piano di recupero.

Art. 29.

(Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni)

Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la dotazione al recupero del patrimonio edilizio, di cui alla legge 17 agosto 1962, n. 1159, e la dotazione per la destinazione e l'occupazione temporanea dei terreni.

La predetta dotazione viene utilizzata, nel limite delle disponibilità stanziata dalla regione, anche per la sistemazione temporanea delle famiglie, per la costruzione di nuovi alloggi, per le attività economiche insediate nei comuni, nei casi di avvenuta destinazione ai piani di recupero.

Art. 30.

(Piani di recupero di iniziativa dei privati)

I proprietari di immobili e di terreni, in attuazione del piano di recupero, possono, per l'adeguamento delle urbanizzazioni, per gli interventi da attuare, mediante esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

L'esproprio può aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i comuni che adottano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che, alla deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 31.

(Definizione degli interventi)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di consolidamento edilizio, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti costituenti o destinazioni dell'edificio, consentendo destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di riqualificazione urbanistica, le opere e le modifiche necessarie per adeguare l'organismo edilizio e l'organismo urbanistico all'assetto urbanistico generale, consentendo destinazioni d'uso con essi compatibili.

e) interventi di recupero ambientale, le opere e le modifiche necessarie per adeguare l'organismo edilizio e l'organismo urbanistico all'assetto urbanistico generale, consentendo destinazioni d'uso con essi compatibili.

f) interventi di recupero storico-artistico, le opere e le modifiche necessarie per adeguare l'organismo edilizio e l'organismo urbanistico all'assetto urbanistico generale, consentendo destinazioni d'uso con essi compatibili.

Le definizioni del presente articolo sono applicabili alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 13 giugno 1929, n. 1089, 20 giugno 1930, n. 1097, e 17 agosto 1962, n. 1159.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 13 giugno 1929, n. 1089, 20 giugno 1930, n. 1097, e 17 agosto 1962, n. 1159.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 13 giugno 1929, n. 1089, 20 giugno 1930, n. 1097, e 17 agosto 1962, n. 1159.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 13 giugno 1929, n. 1089, 20 giugno 1930, n. 1097, e 17 agosto 1962, n. 1159.

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione può essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.

Art. 33.

(Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)

Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purché convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, è fissato in lire 15 milioni ed è soggetto a revisione con le modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.

Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.

La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.

Art. 34.

(Piani esecutivi vigenti)

Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.

Titolo V

FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE

Art. 35.

(Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata)

Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi per le

case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;

b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;

c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500 miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.

Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere a) e b) sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente, a nuovi programmi costruttivi.

Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione ed a provvedere immediatamente a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da localizzare.

La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e ai comuni è disposta in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori.

Art. 36.

(Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata)

Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruente di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.

I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuantici di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo 18.

I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 13.

All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

(Finanziamento per l'edilizia rurale)

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 26 è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa iscritte al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dal 1° gennaio 1979, per le somme stabilite dal presente articolo, secondo la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 17 della predetta legge.

Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilità del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

(Contributi per l'edilizia rurale)

Per i programmi costruttivi di cui al precedente articolo 26, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi per la costruzione di alloggi di edilizia rurale, secondo la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 17 della predetta legge.

I contributi non impegnati al 31 marzo dell'anno precedente e non impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento del limite di impegno autorizzato dall'articolo 26.

Per i programmi costruttivi di cui al precedente articolo 26, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi per la costruzione di alloggi di edilizia rurale, secondo la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 17 della predetta legge.

Per i programmi costruttivi di cui al precedente articolo 26, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi per la costruzione di alloggi di edilizia rurale, secondo la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 17 della predetta legge.

Per i programmi costruttivi di cui al precedente articolo 26, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi per la costruzione di alloggi di edilizia rurale, secondo la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 17 della predetta legge.

Art. 39.

(Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano)

Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 40.

(Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle arce e per le opere di urbanizzazione)

Il fondo speciale costituito presso la Cassa di risparmio di Roma per l'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, è incrementato di lire 7,5 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa di risparmio di Roma la somma di lire 150 miliardi. Della somma di cui sopra, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare, per gli esercizi finanziari 1978, 1980 e 1981, le somme di lire 50, 50 e 50 miliardi, rispettivamente.

Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni, previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di approvazione del programma di localizzazione degli interventi.

Con la legge di autorizzazione all'emanazione dello stato degli anni finanziari 1978, 1980 e 1981, il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare alla Cassa di risparmio di Roma la somma di lire 150 miliardi, di cui lire 50 per l'esercizio finanziario 1978, lire 50 per l'esercizio finanziario 1980 e lire 50 per l'esercizio finanziario 1981.

Il presente articolo è applicabile, con le modificazioni di cui all'articolo 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per gli esercizi finanziari 1978, 1980 e 1981.

Il presente articolo è applicabile, con le modificazioni di cui all'articolo 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per gli esercizi finanziari 1978, 1980 e 1981.

In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono applicate con le modificazioni di cui all'articolo 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Il presente articolo è applicabile, con le modificazioni di cui all'articolo 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per gli esercizi finanziari 1978, 1980 e 1981.

Il presente articolo è applicabile, con le modificazioni di cui all'articolo 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per gli esercizi finanziari 1978, 1980 e 1981.

Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione del programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.

I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.

I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti.

L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma è revocata e le disponibilità conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.

Art. 42.

(Norme tecniche)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:

1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.

Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.

Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.

Art. 43.

(Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni)

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruente di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;

b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.

Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:

a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.

Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.

L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 44.

(Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato)

I mutui concessi per la realizzazione dei programmi costruttivi localizzati su aree concesse in diritto di superficie comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti per gli interventi fruente di contributo statale. La garanzia decorre dalla data di notifica al Ministero del tesoro, a cura dell'ente mutuante, del relativo contratto di mutuo.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 45.

(Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona)

Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti ad enti pubblici e a società di assicurazione, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune. In tal caso, è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle convenzioni.

Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere cedute a enti pubblici o cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive leggi di finanziamento.

Art. 46.

(Cessione di aree dei piani di zona)

Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere, altresì, cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi.

Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trasferendosi all'avente causa dall'impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo comma.

Salvo i casi previsti al primo comma del precedente articolo 45, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente può avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Art. 47.

*(Norma transitoria**in materia di oneri di urbanizzazione)*

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali.

I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dallo articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1.

Art. 48.

(Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronuncerà nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data.

La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 49.

(Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10)

Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune ».

Art. 50.

(Disciplina dei programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977)

Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure e le modalità di attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.

Art. 51.

(Proroga dell'efficacia dei piani di zona)

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 52.

(Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Al secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente periodo:

« Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge ».

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per la conferma delle domande di cessione in proprietà è prorogato al 31 ottobre 1978.

All'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto il seguente comma:

« La cessione in proprietà degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita ».

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dai seguenti:

« Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedere, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a

quello determinato ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.

Al secondo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « del 25 per cento » sono sostituite con le altre: « del 15 per cento ».

Al terzo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « al 40 per cento » sono sostituite dalle altre: « al 30 per cento ».

All'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

« In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazioni per campione ».

Al primo comma dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, le parole: « otto decimi » sono sostituite dalle altre: « sette decimi » e le parole: « del 5 per cento » sono sostituite dalle altre: « del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprietà ».

Art. 53.

(Limiti di applicazione dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 di detto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.

La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;

c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge.

Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi di cui sopra e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 54.

(Proroga dei termini)

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è prorogato al 31 ottobre 1978.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge 8 agosto 1977, n. 513, prorogato dalla legge 27 febbraio 1978, n. 44, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 55.

(Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera g), all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla base della graduatoria formata dalla commissione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati.

E' fatta tuttavia salva la facoltà delle regioni, in pendenza della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, di apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento di assegnazione ivi stabilito.

Art. 56.

(Fonti energetiche alternative)

Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali sarà data la preferenza agli interventi che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali. Per i predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale può stabilire una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per l'edilizia residenziale provvederà a formare un elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali ai fini dell'applicazione del precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.

Art. 57.

(Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate)

Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

(Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative)

Il limite massimo di L. 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio da parte di società cooperative edificate e loro consorzi, in possesso dei requisiti prescritti, è elevato a L. 35.000.000.

Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro e di trascrizione ipotecaria...

Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano ai contratti dipendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i limiti massimi di valore previsti dalle norme in vigore alla data di registrazione degli atti di assegnazione.

Art. 59.

(Norme fiscali per gli interventi di recupero)

Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dall'articolo 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del sei per cento, ridotta al tre per cento qualora gli interventi siano stati effettuati con il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati per legge.

Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo comma.

Art. 60.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo del Presidente della Repubblica, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

Il Presidente della Repubblica ha autorizzato il Ministro delle Partecipazioni Statali a sottoscrivere, in nome e per conto della Repubblica italiana, il presente decreto.

ORGANICO DEL SEGRETERIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

- Carriera dirigenziale e direttiva: Dirigente generale, Dirigente superiore, Dirigente superiore tecnico, Dirigente di grado amministrativo, Dirigente dirigente tecnico, Dirigenti generali e direttivi di grado inferiore, Dirigente ausiliario di grado superiore, Dirigente di grado inferiore, Consulenti ed equivalenti.

Table with 2 columns: Position and Number. Includes categories like 'Carriera di concetto amministrativa e tecnica' and 'Carriera ausiliaria'.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. 438. Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni...

Il presente decreto, in esecuzione dell'approvazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, è stato proposto in lingua originale italiana dal testo unico dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere.

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

- Decreto: Università degli studi di Padova, approvato con i decreti sopraindicati, è autorizzato come approvato. In esecuzione del bisogno di completamento della struttura in materia di commercio internazionale, della statistica delle decisioni, della delle probabilità, economia e politica industriale, diritto pubblico dell'economia.



Ministero della Sanità

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE
CATANIA

Catania, 1/9/1981

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE
DI CONTROLLO

CATANIA

Prot. N. 1947

e p.c.

ALL'ASSESSORATO REGIONALE

Risposta al f. N.

TERRITORIO E AMBIENTE

del

PALERMO

Alleg. N.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

OGGETTO: Comune di Grammichele - e p.c.

Modifiche al Regolamento edilizio e

Recepimento Legge n°475 - Delib.n°153

del 20/12/1980 -

GRAMMICHELE

8626

Cat. I

Con riferimento al foglio n°8483 del 14/2/1981, si comunica che il Consiglio Provinciale di Sanità, nella seduta del 16/7/1981, ha espresso parere favorevole.

Con l'occasione, si invita Il Sindaco di Grammichele, cui la presente è inviata per conoscenza, ad inviare copia della delibera in oggetto indicato, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Il Medico Provinciale
(Dr. Salvatore Foti)

103

104

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to **Lombardo**

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

f.to **Lamagna**

f.to **Iurato**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo **25 Gennaio 1981 - domenica -** successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li **26 Gennaio 1981 =**

Il Segretario Comunale

f.to **Iurato**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **26 Gennaio 1981 =**

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

COMMISSIONE PROVINCIALE CONTROLLO - CATANIA	
Prot. N. 55115	Seduta del 20-10-1981
VISTO:	
Catania, 31-10-1981 -	
IL SEGRETARIO <i>M. Remitto</i>	IL PRESIDENTE <i>M. Pirelli</i>

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D. L. P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addì

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

105

Comune di Grammichele

PROVINCIA DI CATANIA

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 139 del Reg.	OGGETTO: } Modifica Regolamento Edilizio Comunale per quanto concerne la composizione della Commissione.=
Data 5-11-1985	

L'anno millenovecento **ottantacinque** addì **Cinque** del mese di **Novembre** -
alle ore **diciassette** e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla (1) **prima** convocazione in sessione (2) **Straordinaria** di oggi, partecipata di Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Altamore Michele	si		Digeronimo Vito	si	
Altamore Pietro	si		Gandolfo Salvatore	si	
Amato Francesco Paolo	si		Giandinoto Francesco	si	
Anfuso Giacomo	si		Gulino Raffaele	si	
Barone Raffaele	si		Iudica Gaetano	si	
Bellino Salvatore	si		Mancuso Salvatore	si	
Bua Carmelo	si		Manticello Sebastiano	si	
Canzoniere Salvatore	si		Morello Vincenzo	si	
Cappella Michele	si		Pedi Francesco	si	
Castronuovo Giuseppe	si		Pesce Vincenzo	si	
Ciaro Paolo	si		Pinnisi Salvatore	si	
Compagnone Giuseppe	si		Ragusa Giamcroce	si	
Cuius Giovanni	si		Savoca Renna Paolo	si	
Damico Angelo	si		Umana Michele	si	
Digeronimo Giovanni	si		Virga Michele	si	

(1) Prima o seconda ordinaria o straordinaria

Tip. AUDAX - Zona Industriale - Tel. (0933) 31865 - Catigirone

Presenti N. **30 =**

Assenti N. **= = =**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Avv. Vincenzo Morello** -
nella sua qualità di **Sindaco** =
Assiste il Segretario Generale **Salvatore Iurato** =

La seduta è **pubblica** =

196

Prima di dare inizio all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, ritiene opportuno notiziare il Consiglio in ordine ai motivi che ebbero a determinare le sue dimissioni dell'8-10-1985 e le ragioni che lo hanno indotto a ritirarle.- Chiarisce, altresì, con poche battute, il positivo riscontro della Giunta Municipale sulla deliberazione di approvazione del progetto di sistemazione della Strada Giandritto e della volontà dell'Organo deliberante di ritenere l'opera stessa utile e positiva.- Chiede pertanto ai Consiglieri presenti in aula di evitare polemiche e richiami a fatti e cose del passato.-

I chiarimenti così come enunciati dal sindaco-Presidente, hanno lasciato perplesso il Partito Comunista Italiano ed in particolar modo il Consigliere Michele Cappella che definisce contraddittorio il discorso del sindaco in riferimento a quanto di fatto accade e si verifica in seno alla Amministrazione, vedi ad esempio il mancato impegno di trasmettere ai Consiglieri le copie delle deliberazioni poste in essere dalla Giunta Municipale, ed altri impegni assunti e non mantenuti.- Insiste perché si vada alla revoca della deliberazione della strada Giandritto, il cui progetto, peraltro, è stato modificato nel suo testo originale senza alcuna motivazione con una lettera del sindaco.- E' tempo di finirlo con l'arroganza, se si ritiene di amministrare bene costruttivamente la nostra Città.-

Finiti i preliminari, il Presidente, invita il Consiglio Comunale a procedere in esame la modifica del Regolamento Edilizio nella parte concernente la composizione della Commissione Edilizia.-

Sulla questione emergono punti di vista contrastanti tra la maggioranza e le forze di opposizione.-

Ritiene la maggioranza che alla modifica ed aggiunta della figura dell'Architetto in Commissione si debba pervenire lasciando invariato il metodo di votazione della Commissione, stante che la minoranza, risulta rappresentata dalla obbligatorietà di un Consigliere di minoranza in seno alla Commissione.-

Di avviso contrario si dichiara la opposizione tramite i rappresentanti Gandolfo Salvatore che propone la costituzione di una apposita Commissione che affronti l'argomento in termini più concreti e convincenti, ed i Consiglieri Virga Michele, Cappella e Canzoniere, i quali ritengono l'obbligatorietà dell'adeguamento del Regolamento Edilizio al dettato della Legge n°71/1978 vuoi in ordine alla durata della Commissione (anni 5 e non tre come previsto) sia in ordine al sistema di votazione a voto limitato per garantire la presenza della minoranza nella Commissione di che trattasi.-

Per la verità, anche il Presidente, appositamente interpellato dal Consigliere Virga, concorda nel ritenere che il Regolamento debba adeguarsi alla normativa della Legge, prima di procedere alla modifica richiesta dalla maggioranza.-

I contrasti in aula e le tesi discordanti inducono il Presidente a sospendere la seduta per alcuni minuti.-

Ripresi i lavori, la maggioranza insiste ad opera dell'Assessore Gulino perché si vada alla modifica dell'art.4 del Regolamento, lasciando invariato il sistema della votazione.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

Esaminata la proposta formulata dall'Assessore Ing. Giulino Raffaele del P.S.I., in ordine alla modifica dell'art.4 del Regolamento;

Ritenuto che l'aggiunta della figura dello Architetto non deve alterare il sistema di votazione previsto dallo stesso Regolamento, come richiesto dalla minoranza;

Respingendo ogni proposta contraria;

CON voti 21 a favore e N°8 contrari (P.C.I.-Barone, Canzoniere, Cappella, Digeronimo Vito, Gandolfo, Manticello, Pesce e Virga), dato atto che prima della votazione è uscito dall'aula il Consigliere Amato Francesco Paolo del P.S.I./D.M., resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Modificare l'art.4 del Regolamento Edilizio, con l'aggiunta tra i componenti della Commissione della figura di un Architetto.-

Lasciare invariato il sistema di votazione previsto dallo stesso Regolamento per giungere alla nomina della Commissione così come integrata con la presente modifica.==

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Morello

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale

f.to Giandinoto

f.to Iurato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno festivo 17 Novembre 1985 - domenica - successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li 18 Novembre 1985 =

Il Segretario Generale

f.to Iurato

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 18 Novembre 1985

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Generale



SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

Prof. N. 65095

ridotto del 12.12.85

Visto: salvi i provvedimenti dell'Ass.to Reg. cc
al territorio e all'ambiente

IL V. PRESIDENTE
f.to Avv. M. Russo

IL SEGRETARIO
(Dott. C. Gennaro)

P. C. C.
L'ASSISTENTE

18.12.85

e f. g. g. a. n.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6.

Addi _____

Il Segretario Generale

IL SINDACO

201
copia fotostatica tratta dall'originale
Grammichele, li 13 MAG. 1986
IL SEGRETARIO GENERALE

Reg. n. 108 =

